REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999 - PERIODICITÀ 12 NUMERI
COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

QUESTO PERIODICO È ASSOCIATO ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Aprile 2020
Num. 04/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI/ABILITATI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI DI ISPEZIONE-VERIFICA COGENTI ALLE NORME EUROPEE UNI CEI EN ISO/IEC 17020 E 17065

EDITORIALE
A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N. Magazine pag. 7

Focus
Su Casa&Clima la nota UN.I.O.N. a Conte e al Parlamento
pag. 10

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
pag. 14

SPAZIO UN.I.O.N. pag. 16

Il presente numero si compone di n. 79 pagine

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2020 numero 4

Via Michelangelo Peroglio, 15 − 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: ***Dott. Iginio S. Lentini***

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email:

privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.*

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di ''responsabili esterni'', ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:*

privacy@uni-on.it *riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 – qui allegato – è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.,** avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di "privacy", l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall'associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell'omesso rispetto della "privacy", dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve..). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi "privacy" specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicare dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all'impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui "social": il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni.** Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all'art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del* ***primo contatto utile*** *successivo all'invio del CV. In base all'art.6, par. 1) del GDPR,* ***il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale **pag. 7**

Statistiche Mensili sito UN.I.O.N. **pag. 9**

Focus **pag. 10**

Attività mensile dell'Associazione **pag. 14**

Save the date **pag. 15**

Spazio UN.I.O.N. **pag. 16**

Grafico: Situazione manifattura durante il lockdown **pag. 49**

Certficate of Compliance **pag. 51**

Spazio Finco **pag. 52**

News **pag. 72**

Peculiarità dell'Associazione **pag. 76**

Elenco Associati **pag. 78**

L'EDITORIALE

Di *Iginio Salvatore Lentini*

Siamo oramai arrivati alla 2^ Fase (in maiuscolo perché talmente ne è stato ripetuto che verrebbe la voglia – se non fosse per la comunque triste assonanza – di sfruttarlo commercialmente, facendone un logo vero e proprio…!) tuttavia, partendo da quanto detto in questa parentesi e con riferimento ai tassativi DPI, quindi mascherine e guanti soprattutto, negli ormai quasi canonici miei tragitti, limitati a farmacia (a proposito: sapete che nella mia abituale – sono ormai amici di vecchia data – parlare di guanti è come riferirsi a qualcosa di impossibile? Infatti, sono tuttora introvabili! Ma se si aggiunge quanto afferma Assofarm in termini di "farmacia sociale", non trovate che sia stupefacente la mancata dotazione di tali guanti?), come pure andare dal giornalaio e dalla… Bulgari frutteria (vi elimino la domanda: l'ho denominata così per i prezzi che pratica a mo' di quasi gioielleria!) quando, non dal supermercato che ormai attenziono talmente da poter fare uno studio sugli orari preferiti dalla fila di acquirenti ma, in ogni caso, considerando che necessità fa… virtù, divenuto tutto ciò una esigenza che il Covid-19 (che qualcuno ha battezzato ironicamente Cavit, a proposito delle quotazioni da spumante rinomato di alcuni prodotti), tuttavia, questo insieme di spaccato che in tempi di Coronavirus ne rappresenta del tempo che stiamo vivendo, si associa ad altri elementi quali smart working (ma "lavoro agile" non andava bene, dal momento che il mondo ci invidia il nostro "musicale" idioma? E che anche Alfieri declamava di *sonante e puro*…), come pure ai pensieri (questi sì, seri!) di cosa ne determinerà questo "periodo di prova" al quale siamo ricorsi frettolosamente (se si considera che udire gli *augelli che fan festa,* non significa aver superato la tempesta) e che, pertanto, possiamo intenerire *noi naviganti con il cuore,* ma senza avere certezze – se non quelle che pagheremmo a caro prezzo – di sostentamento della nostra economia ovvero di maggiore libertà nei movimenti (cum grano salis…). E che dire della giungla delle normative che in questi mesi ci hanno… deliziato nella prima fase, mentre altri se ne apriranno nell'attuale Fase 2. Ci sono state, e ci sono, molte iniziative per il mondo non profit di cui fa parte, lo ricordiamo, anche UN.I.O.N. ma che si indirizzano di ben altra consistenza per mappare e analizzare le misure normative nel periodo dell'emergenza sanitaria e comprenderne le implicazioni. In tema normativo, ci sono norme nazionali e regionali (chi non ha visto i vari "allegati" di CNA, Regione Veneto, Inail, persino Guariniello si è destato dal suo riposo di magistrato, per guardare più da vicino alla Sicurezza sul Lavoro: tema, questo, che sarà centrale, soprattutto post pandemia, in quanto attenzionato non più di fugaci e sparse verifiche, ma incardinato in una politica molto più attenta delle cause e concause che finora, complice l'assenza o quasi di Inail, ha lasciato libertà di noncuranza. Ritorno a parlare del lavoro agile, laddove - nel mezzo di questo cammin di nostra pandemia - si è avvertita, guarda caso!, l'esigenza della formazione per ottimizzare la produttività alle richieste (udite, udite…) di sostegno psicologico. Ed è venuta fuori una indagine. Tanti dipendenti vorrebbero un aiuto dai DDL, ma pochi lo forniscono. Tale indagine, condotta in aziende di meno 15 a oltre 250 dipendenti, ha mostrato che due lavoratori su tre vorrebbero formazione e un… allenatore (chiarisco quanto del coaching: un professionista qualificato che, anziché guardare allo sport, insegni un processo di sviluppo delle capacità, risorse e competenze, valutando dall'individuo gli ambiti di potenziale crescita e la definizione di un programma finalizzato al raggiungimento di obiettivi personali o professionali: l'ho copiato da Google..), il tutto per ottimizzare la produttività da casa, mentre il 35% desidererebbe sostegno psicologico per gestire lo stress e il 16% spera che dall'azienda arrivino soluzioni per l'intrattenimento nel tempo libero. Che dovrebbe aumentare, visto che si è azzerato quello per andare in ufficio: anche se non è così a giudicare dall'analisi di una esperta, in quanto in questo periodo di… quarantena a casa, chi l'ha vissuto in maniera non positiva, ha la sensazione di non avere abbastanza tempo che si spiega con la mancanza di contatto, portando a disperdere le comunicazioni, in quanto prima bastava passare dalla scrivania del/della collega per dirsi qualcosa (magari, proporre un invito a cena in un bel ristorantino romantico…) che da remoto appare più difficile, se non impossibile. Seguono molte considerazioni e consigli che qui pare il caso di non soffermarsi, come sulla disquisizione per allontanare l'ansia (altro aspetto concatenato dell'insieme del virus), curati con rimedi dolci che ne aiutano ad allontanarla.

Sempre in tema lavoro agile, non conosco gli effetti specifici causati dalla prestazione lavorativa pubblica. Intanto, non ho visto effetti salvifici, intendendo quelli di cui le associazioni siano state degnate della considerazione del loro lavoro in questo periodo, proponendo soluzioni ai vari problemi lasciati in sospeso. E mi chiedo: si fa fatica, anche in periodo di lavoro affannoso, rispondere ad almeno una delle tante lettere inviate? O c'entra anche qui lo smart working? Ma, fortunatamente, è venuta in soccorso evidenziale la stampa che, pubblicandone due, ci ha reso giustizia della bontà delle proposte avanzate. Che dire, poi, del burocratese nel linguaggio delle P.A.? Se osserviamo, come noi che dobbiamo comunicare e informare gli associati, una circolare, un decreto (basta anche uno solo di quelli che trattano una sola norma), per poi addentrarsi nei rimandi e nei combinati disposti, nei collegamenti con altre leggi e con i commi che arrivano a consumare l'intero alfabeto, per comprendere che la Dadone, Ministro (al maschile…) della Pubblica Amministrazione, firmando (lodevolmente!) un Protocollo d'intesa con l'Accademia della Crusca, non avrà vita facile (che fine hanno fatto i tre decreti della Madia che l'ha preceduta, per ricordare i doveri ai quali sono tenuti Funzionari e, soprattutto, Dirigenti?) per agire sulla pulizia del linguaggio normativo e la chiarezza dell'esposizione da parte delle Amministrazioni. Anche se l'obiettivo che si è posto riguardo la *narrazione delle scelte e delle decisioni della politica,* appare meno improbo di quello del cambiamento radicale mentale di essere al servizio della collettività, prima ancora di comandanti/ gestori in alto della res publica. Auguri a noi tutti per l'andamento di questa importante Fase 2: ne parleremo al prossimo editoriale.

Iginio S. Lentini

Direttore Responsabile

UN.I.O.N. *Magazine*

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

FOCUS

Su Casa&Clima la nota UN.I.O.N. a Conte e al Parlamento

Preg.mi Componenti del CD, Coordinatori GdL, Consulenti, Docenti,

dopo l'inserimento al Senato nei lavori del DDL S.1766 di conversione, con modificazioni, del DL 17 marzo 2020, n. 18 relativo all'emergenza da COVID-19, nel cui atto si vedevano riconosciute le ragioni di introduzione (s.v. 103.9 – comma 2) dell'operatività degli Organismi sia Notificati, che Abilitati, attraverso il dixit *: "Ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati e privati abilitati",* non possiamo che rallegrarci anche di quanto la stampa ha posto in risalto di cui all'ultima nota, qui allegata, inviata da UN.I.O.N. al Presidente del CdM CONTE, ai Presidenti del Senato e della Camera e p.c. al Ministro MiSE.

A Voi tutti, ed agli iscritti, che contribuite con la Vostra collaborazione ad assicurare l'efficace apporto professionale nell'attività e nei servizi dell'Associazione, va il sincero nostro ringraziamento.

Con i più cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

nota di UN.I.O.N. a Conte e al Parlamento

casaeclima.com/ar_41536__decreto-cura-italia-proroga-termini-adempimenti-ascensori-impianti-nota-union-conte-parlamento.html

Lunedì 20 Aprile 2020

Decreto Cura Italia e proroga termini adempimenti per ascensori e impianti: nota di UN.I.O.N. a Conte e al Parlamento

Il presidente di UN.I.O.N ha inviato il 16 aprile una nota al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti del Senato e della Camera

Lo scorso 6 marzo il presidente di UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, aderente a FINCO, ha inviato una nota al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica.

In tale nota, avente per oggetto le verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001 e le implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria da coronavirus, il presidente di UN.I.O.N. ha chiesto la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti (LEGGI TUTTO).

A seguito dei successivi interventi legislativi, e in particolare del decreto-legge Cura Italia (DL n. 18/2020) il presidente di UN.I.O.N ha inviato il 16 aprile una nuova nota al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti del Senato e della Camera.

Di seguito riportiamo il testo della nota.

Il 17 marzo 2020 veniva pubblicato il Decreto Legge n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 9 aprile 2020, il Senato della Repubblica approvava il disegno di legge di iniziativa del Governo che convertiva in legge, con modificazioni, il predetto decreto.

In particolare, per quanto qui di interesse, il disegno di legge comprendeva l'introduzione, dopo l'art. 62 del testo normativo, di un articolo 62 bis, rubricato "Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato".

Tale nuovo articolo consta di un unico comma e prevede che, "al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016'', recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche [...]".

La modifica così introdotta è senz'altro opportuna, ma sorprende la mancanza nel testo del citato articolo 62 bis, di qualsivoglia riferimento alle verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 per gli impianti elevatori adibiti al trasporto di persone e/o cose in servizio privato. Risulta infatti incomprensibile il motivo per il quale, al rinvio dei termini previsti per le revisioni periodiche sugli impianti contemplati dai Decreti del MIT richiamati dall'articolo in esame, non si accompagni anche il rinvio dei termini previsti per le verifiche periodiche dal D.P.R. 162/1999 che avrebbe trovato, dal punto di vista sistematico, corretta collocazione nell'articolo in esame.

Com'è noto, l'art. 13 del D.P.R. 162/1999 obbliga i proprietari di ascensori e montacarichi a sottoporre gli stessi a verifiche periodiche con scadenza biennale, consentendo che a tali adempimenti provvedano gli organismi privati dallo stesso indicati; tale disposizione, secondo quanto chiarito dall'art. 11 dello stesso testo normativo, si applica agli apparecchi in servizio privato. Dunque, l'ampia e generica formula adoperata nell'intitolazione dell'art. 62 bis del D. L. 18/2020, che si riferisce anche "agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato", avrebbe coerentemente dovuto essere sviluppata, nel disposto dell'articolo, mediante ricomprensione, in esso, anche degli ascensori e degli altri dispositivi contemplati dal D.P.R. 162/1999, con sospensione dei termini in esso previsti, il che non è invece accaduto.

Pertanto, allo stato, continuano a decorrere i termini di cui al D.P.R. 162/1999, il che può comportare conseguenza pregiudizievoli sia per i titolari degli impianti, che per gli organismi di ispezione.

Ed invero, molti organismi attualmente non sono affatto operativi, in quanto l'effettuazione delle verifiche è in gran parte resa materialmente impossibile dalla chiusura delle strutture presso cui sono ubicati gli impianti, resa obbligatoria dalle norme restrittive emanate, mentre nei casi in cui sussisterebbero le condizioni per la loro esecuzione, come ad esempio negli stabili adibiti ad abitazione, è frequente che alle stesse non possa procedersi per altri motivi, ad esempio, per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a partecipavi, o per il puro e semplice diniego all'accesso in proprietà private, causato dal timore del contagio. Quindi, la quasi totalità delle verifiche viene disdetta, o comunque rinviata a data da destinarsi dagli utenti, senza poter rispettare le scadenze di legge.

Deve aggiungersi che la possibilità di effettuare verifiche da remoto, ventilata da Accredia nel suo comunicato prot. DC2020OC122 è praticamente irrealizzabile nei casi in cui essa abbia ad oggetto attività chiuse, per le quali è impensabile che i titolari o loro incaricati si rechino in sede per tentare tale esperimento (fermo restando quanto sopra rilevato circa i manutentori), essendo di difficile realizzazione anche nei casi di strutture rimaste operative, per la mancanza di una procedura predeterminata che regoli lo svolgimento e l'asseverazione di tale innovativa modalità, le cui risultanze sarebbero esposte a successive possibili censure.

Esiste dunque la concreta possibilità che, ad emergenza cessata, i titolari degli impianti possano incorrere in sanzioni e, di conseguenza, instaurare azioni di risarcimento nei confronti degli organismi di ispezione.

Pertanto, l'Associazione da me presieduta chiede che, sia per evitare evidenti discriminazioni tra analoghe tipologie di impianti, sia per prevenire l'artificioso moltiplicarsi di procedimenti giudiziari, inutilmente gravosi per i soggetti in essi coinvolti nonché per l'amministrazione giudiziaria, venga valorizzata l'opportunità offerta dall'introduzione, nel Decreto Legge n. 18/2020, dell'art. 62 bis, estendendo il contenuto normativo dello stesso fino a prevedervi la sospensione dei termini per le verifiche ordinarie previste dall'art. 13 del D.P.R. 162/1999.

In attesa di cortese riscontro, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

- Effettuazione riunione GdL D.M. 11.4.11, Art. 71, UN.I.O.N. con S.V.U.
- Effettuazione riunione GdL 462/01 UN.I.O.N. con S.V.U.
- Partecipazione a Webnair su Covid-19
- Invio nota Presidente del Consiglio e MiSE sulle verifiche previste dal DPR 162/99 e dal DPR 462/01 nel periodo di emergenza sanitaria
- Invio nota a MiSE, MLPS e INAIL su “Art. 7 bis, quarto comma, DPR 462/01”
- Invio al Presidente del Consiglio e al Parlamento sulla conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
- Programmazione corsi di formazione UN.I.O.N. 2020

SAVE THE DATE

- Aggiornamento normativo Apparecchi di sollevamento, 25 e 26 maggio
- Corso di formazione UNI EN 81-20&50, 8 giugno 2020
- Corso di formazione UNI EN 81-70, 17 giugno 2020
- Corso di formazione UNI EN 81-71, 72 e 73, 1 luglio 2020
- Corso di formazione UNI EN ISO 14798, 17 luglio 2020

SPAZIO UN.I.O.N.

Tutto ebbe inizio il 20.2.20, percependo da quel giorno i sinto-

- Corrispondenza Presidente UN.I.O.N.-ing. Ruzzo (Azzurra Certificazioni Srl) pag. 17
- Accredia, Circolare Informativa DC, n. 7/2020 pag. 18
- MiSE: "Segnalazioni pervenute in relazione al rilascio certificati per dispositivi protezione individuale provenienti da paesi extra-UE" pag. 20
- Lettera Presidente del Consiglio e MiSE: "Verifiche previste dal DPR 162/99 e dal DPR 462/01; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria" pag. 22
- Lettera MiSE, MLPS e INAIL: "Art. 7 bis, quarto comma, DPR 462/01" pag. 27
- Lettera Presidente del Consiglio e Parlamento: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pag. 30
- Quesito su bando di gara_risposta del Presidente pag. 32
- Intervista ing. Achille Cester: "Sto pagando gli stipendi e ce la farò" pag. 33
- Resoconto riunione Gruppo di lavoro "Articolo 71" del giorno 23 aprile 2020 pag. 34
- Report WEBINAR Covid 19 - #ioripartosicuro pag. 40
- Verbale Riunione GDL 462/01 pag. 41
- Lettera Stephan Stoermer NB-L Presidente facente funzioni pag. 42
- MiSE: Comunicazione Commissione Europea "Impact of Covid-19 on NBs works" pag. 43

04/04/2020 17:36

Presidente UN.I.O.N.:

Caro Ing. Ruzzo,

solo oggi ma, auto-violentandomi perché ho il tavolo pieno, posso rispondere alla cortese Sua del 30 marzo u.s.

Non ho affatto pensato ad un Suo "sfruttamento" specifico in ordine al ritardo del pagamento della 1^ sola trance della quota associativa, tuttavia, capirà che anche tali questioni, essendo responsabile in toto dello Statuto, incombono sul mio capo, pertanto, meno ne ho di tale specificità e meglio posso dedicarmi alle altre questioni.

L'importante, alla fine, è produrre risultati attraverso le numerose azioni che ha potuto constatare verso le Istituzioni, di cui quella al MiSE si aggiunge alle 6 precedenti, al fine di difendere il Vostro lavoro!

Per me il coronavirus si è tramutato in un maggiore impegno, quindi lavoro, per cui non bastano i normali giorni della settimana ma, orfano anche della segreteria (è in smart working e viene qui solo il mercoledì per provvedere a quanto della mia operatività in sua assenza!), lavoro anche per quella parte che in tempi normali mi sarebbe stata risparmiata! Così è la vita…

Speriamo solo che questo virus (ma è tosto!) ci lasci in pace il prima possibile, ma personalmente ritengo che fino alla fine di maggio non saremo tranquilli. Spero di sbagliarmi, ovviamente.

Un cordiale sincero saluto.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Da: **Ing. Carlo Sebastiano Ruzzo**
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 11:37
A: Presidente UN.I.O.N.

Caro Presidente, la capisco molto bene visto che anche io da un po' di giorni e per diverse ore degli stessi, sono senza collaboratori, tanto da sentirmi un po' come all'inizio della mia attività professionale; tra l'altro proprio oggi sto conducendo delle verifiche verso Snam Sicilia in video conference per l'accertamento documentale, in assoluto silenzio, tanto da far rumore.

Certamente in questo periodo sono svanite tutte le nostre abitudini, i nostri tempi, gli orari, i giorni, a partire dalla conduzione tipo delle nostre attività lavorative, per non parlare dei nostri gesti, quelli di un semplice saluto e stretta di mano, tutto è no.

Ma son certo che con tenacia e con un pizzico di ottimismo ne verremo fuori, e si spera incolumi.

L'occasione forse è propizia per fare qualche riflessione in più sul senso della vita, e forse la settimana Santa ci è di aiuto e conforto, e che certamente, non volendo essere filosofi o bigotti, mai nel mio piccolo mai ricordo simili giorni, grigi, tetri, insipidi ma forse mai come adesso così intensi nei pensieri e nella loro interiorità e misticità, al cospetto sofferenti forse proprio per il fatto di non potere più vedere, parlare, regalare, tutti gesti che ci sembravano soliti e scontati ma che in realtà sono divenuti ormai inusuali per la nostra realtà!

Pertanto, il mio auspicio e augurio che affettuosamente porgo a Lei e famiglia è che presto, speriamo proprio con la Pasqua, risorga la vita in noi e tra noi, e che riprendano quelle abitudini perse e soprattutto la serenità della normalità del nostro essere e del nostro fare, seppure con qualche nostro difetto, ma sempre col sorriso che tutto prosegua e si risolva con quei gesti che oggi tanto ci mancano ma che presto facciano tornare a interloquire e a vederci non in video ma dal vivo.

Auguri di Buona Pasqua, Carlo Ruzzo e Famiglia

Firmato digitalmente da

FILIPPINO AMEDEO TRIFILETTI

CN = TRIFILETTI FILIPPINO AMEDEO
O = non presente
C = IT

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Prot. DC2020OC132 Milano, 07/04/2020

A tutti gli Organismi di certificazione ed ispezione Accreditati e accreditandi
Loro sedi

E p.c.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa tecnica
Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento
Via Sallustiana 53 - 00187 Roma
Dr.ssa Antonella D'ALESSANDRO

Oggetto: **ACCREDIA - Circolare Informativa DC N.07/2020**
Richiesta di astenersi dall'emettere Attestazioni in Ambiti Volontari per l'immissione sul mercato dei DPI

Nel corso dell'emergenza sanitaria che si è sviluppata, ACCREDIA ha ricevuto numerose segnalazioni e richieste di informazioni circa le attestazioni in oggetto. Molte di queste stanno provocando disorientamento in questo difficile periodo al Paese, e la diffusione che sta avendo questo fenomeno potrebbe ingenerare un diffuso scettiscismo verso il settore delle Certificazioni nel suo complesso.

Inoltre, si è a conoscenza delle iniziative avviate dal MiSE nei confronti di alcuni Organismi.

Pertanto, in considerazione del grave danno che si potrebbe creare, con ripercussioni anche per il futuro, con la presente

CHIEDIAMO

a tutti gli Organismi in indirizzo di astenersi almeno per tutto il periodo di durata dell'emergenza sanitaria in corso dall'emettere attestazioni di tipo volontario in quei settori in cui per immettere prodotti sul mercato europeo è necessaria una Certificazione emessa da Organismi Notificati per lo specifico prodotto, come ad esempio nel caso dei DPI o dei Dispositivi Medici.

Tale richiesta scaturisce dalla considerazione che, il modo in cui tali attestazioni volontarie sono strutturate (nella maggior parte dei casi facendo ampio uso di riferimenti a norme armonizzate, a Direttive o regolamenti, ed al logo CE, richiamati più o meno ad arte per ingenerare in chi li riceve l'idea di aver ricevuto un Certificato del Tipo valido ai sensi della legislazione Europea vigente) e presentate al mercato, induce confusione nello stesso. Per non parlare del fatto che ciò potrebbe portare anche all'immissione di DPI che non avrebbero i titoli per essere immessi nel mercato dell'unione Europea, in quanto non regolarmente marcati CE ai sensi della legislazione vigente.

Inutile sottolineare che i dispositivi così "certificati", potrebbero anche non essere adeguati all'uso per cui vengono venduti (così come ci è stato segnalato anche da chi in queste emergenza continua ad eseguire correttamente le proprie attività di prova e certificazione su tali prodotti).

ACCREDIA si è attivata, segnalando la gravità e portata della questione sia ad EA, che alla Commissione Europea e siamo in attesa di una risposta che possa aiutare a stabilire se l'emissione di tali Attestazioni volontarie da parte di Organismi Accreditati sia accettabile o meno.

In attesa di questo chiarimento, riteniamo importante ribadire a tutti la necessità di dare evidenza, almeno in questo difficile momento, dell'affidabilità e della correttezza delle attività eseguite dagli Organismi Accreditati, interrompendo immediatamente l'emissione di queste Attestazioni, essendo

Sede operativa e amministrativa: Via Tonale, 26 | 20125 Milano - Italy | Tel. +39 02 2100961 | Fax +39 02 21009637
Sede legale: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy | Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 8841199
milano@accredia.it | www.accredia.it | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001

ormai evidente che questo sta creando discredito al sistema di accreditamento e, in definitiva, al Paese. A tale riguardo si segnala il punto 1.8.2.6 del RG 01, che qui di seguito si riporta in estratto

> *L'accreditamento viene ridotto o revocato in alcuni casi, quali a titolo di esempio: comportamenti illeciti o dolosi o gravemente scorretti in termini di etica professionale; uso dell'accreditamento tale da portare grave nocumento e discredito ad ACCREDIA e/o al sistema di accreditamento e certificazione.*

Inoltre, a fronte delle denunce che alcuni Organismi stanno presentando, per l'emissione di falsi certificati, ACCREDIA si riserva ogni altra iniziativa di contrasto.
Certi della collaborazione di tutti, segnaliamo che in occasione delle prossime attività di verifica per la sorveglianza o il rinnovo degli Accreditamenti rilasciati, verrà accertata l'adesione alla presente richiesta. Degli esiti di tale attività saranno informate le Autorità di riferimento e, qualora necessario, anche la magistratura.

Cordiali saluti

Dott. Filippo Trifiletti
Direttore Generale

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0101035.10-04-2020

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA
Il Direttore Generale

ALPI – Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione
alpiassociazione@legalmail.it
info@alpiassociazione.it

AIOICI – Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione e Ispezione
aioici@aioici.org

ASSOCERT - Associazione italiana per il Sostegno e Controllo della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle Certificazioni
info@assocert.it

CONFORMA – Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura
info@associazioneconforma.eu

Federazione CISQ
cisq@legalmail.it

UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
unionitalia@legalmail.it

ONIT – Organismi Notificati Italiani
info@onit.it

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

AL SEGRETARIATO GENERALE
(Loro indirizzi PEC)

OGGETTO: **Segnalazioni pervenute in relazione al rilascio certificati per dispositivi di protezione individuale provenienti da paesi extra-UE.**

Sono pervenute, agli atti della Scrivente, talune comunicazioni recanti segnalazioni di comportamenti apparentemente anomali tenuti da alcuni Organismi Notificati nel *rilascio di certificati per dispositivi di protezione individuale provenienti da Paesi extra-UE*, che potrebbero risultare *fuorvianti per chi in questo momento si trova a valutare i prodotti in entrata solo da una analisi documentale*.

Trattasi, in particolare, di documenti che, utilizzando terminologie apparentemente improprie, nonché il logo CE in maniera potenzialmente fuorviante, potrebbero indurre in errore – ad una prima lettura – circa la *conformità dei prodotti* ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Regolamento (UE) n. 425/2016, per poi affermare che trattasi di **verifica parziale su base volontaria**.

Tale condotta è stata infine segnalata, da ultimo, dalle altre Autorità di vigilanza comunitarie e dalle Istituzioni dell'UE.

Al fine di acquisire maggiori dirette informazioni e chiarire le ragioni dei comportamenti adottati nel fornire i documenti citati, gli Uffici competenti della scrivente Direzione generale hanno avviato le necessarie interlocuzioni e sono in corso tutte le verifiche del caso per chiarie la natura e la reale portata dei certificati in parola.

Alla luce di quanto premesso, è stata altresì diramata una prima informativa indirizzata alle Autorità coinvolte nella sorveglianza del mercato, al fine di promuovere un attento controllo nell'ambito delle ordinarie attività di verifica, stante la particolare delicatezza della situazione in cui versa la cittadinanza, al fine di garantire la circolazione di prodotti sicuri sul mercato nazionale.

Avuto riguardo, quindi, alla importanza e al ruolo assunto dagli Organismi notificati e abilitati in questo particolare momento, si confida nella fattiva cooperazione di codeste associazioni al fine di diffondere l'uso di pratiche affidabili e di comportamenti corretti nell'espletamento delle funzioni di attestazione della conformità dei prodotti e, in particolare, dei dispositivi di protezione individuale di cui la collettività necessita in questo difficile contesto storico.

Sicuri della consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:10/04/2020 11:39:21

Ministero dello Sviluppo Economico

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Roma, 10.04.2020
Prot. 32/2020-il

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe CONTE
Presidente
Palazzo Chigi
P.zza Colonna, 370
00187 Roma
presidente@pec.governo.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
Ministro
Via Veneto, 33
00187 Roma
Segr.min@pec.mise.gov.it

Oggetto: Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati - UN.I.O.A. Unione Italiana Organismi Abilitati, espongo quanto segue.

In via preliminare, la presente intende esprimere il ringraziamento dell'Associazione da me rappresentata per gli sforzi compiuti dal Governo in queste ultime settimane, allo scopo di arginare le conseguenze di un evento imprevedibile nel suo insorgere e nelle conseguenze ingenerate.

Con riferimento al particolare ambito operativo degli organismi ad essa associati, dall'inizio dell'emergenza sanitaria la UN.I.O.N. ha inviato diverse missive, aventi lo scopo di evidenziare le problematiche di un settore che, per le proprie peculiari caratteristiche – aziende private che rendono un servizio inerente la sicurezza pubblica – può facilmente rimanere ai margini dei provvedimenti concepiti per la tutela di cittadini ed imprese, specie laddove essi si prestino ad interpretazioni difformi circa il loro effettivo significato normativo.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 disponeva, all'art. 1, primo comma, lettera a), che "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto".
L'allegato 1 descriveva sinteticamente le attività consentite, con riferimento ai rispettivi codici Ateco.

Lo stesso art. 1, primo comma, alla lettera e), precisava che, "sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità". Tra essi devono certamente comprendersi gli organismi che, in adempimento ai D.P.R. 162/99 e 462/01, provvedono ad eseguire le verifiche sugli impianti di ascensore e sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e di messa a terra, cioè adempimenti inerenti la sicurezza e obbligatori non solo con riferimento alla loro effettuazione, ma anche rispetto alle scadenze da osservare.

In ogni caso, nessun dubbio sussiste per gli organismi in possesso di codice Ateco con divisione 71, espresso nella declaratoria dell'allegato 1 al decreto, come "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche".

Pertanto, allo stato, è teoricamente e legittimamente possibile procedere all'effettuazione delle verifiche in questione, il che, se in linea di principio parrebbe tutelare gli organismi – autorizzati a continuare la loro attività – sotto il profilo giuridico e pratico può comportare ben diverse conseguenze.

In effetti, molti organismi attualmente non sono affatto operativi, in quanto l'effettuazione delle verifiche è in gran parte resa materialmente impossibile dalla chiusura delle strutture presso cui sono ubicati gli impianti, mentre nei casi in cui sussisterebbero le condizioni per la loro esecuzione, come ad esempio negli stabili adibiti ad abitazione, è frequente che alle stesse non possa procedersi per altri motivi, ad esempio, per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a partecipavi, o per il puro e semplice diniego all'accesso in proprietà private, causato dal timore del contagio. Quindi, la quasi totalità delle verifiche viene disdetta, o comunque rinviata a data da destinarsi dagli utenti.

Deve aggiungersi che la possibilità di effettuare verifiche da remoto, ventilata da Accredia nel suo comunicato prot. DC2020OC122 è praticamente irrealizzabile nei casi in cui essa abbia ad oggetto attività chiuse, per le quali è impensabile che i titolari o loro incaricati si rechino in sede per tentare tale esperimento (fermo restando quanto sopra rilevato circa i manutentori), essendo di difficile realizzazione - anche nei casi di strutture rimaste operative - per la

mancanza di una procedura predeterminata che regoli lo svolgimento e l'asseverazione di tale innovativa modalità, le cui risultanze sarebbero esposte a successive possibili censure.

Ciò non di meno, i termini legalmente stabiliti per l'effettuazione delle verifiche continuano a decorrere, con la concreta possibilità che, ad emergenza cessata, i titolari degli impianti possano incorrere in sanzioni e, di conseguenza, instaurare azioni di risarcimento nei confronti degli organismi di ispezione.

A ciò si aggiunga che il malaugurato caso di sinistri provocati da impianti non verificati nei termini di legge, oltre ad ingenerare procedimenti penali che vedrebbero coinvolti titolari di impianti, organismi e terzi danneggiati, originerebbe un connesso contenzioso civile, nel quale verrebbero coinvolte anche le compagnie assicurative, che con ogni probabilità contesterebbero la validità della copertura, in difetto di verifica effettuata nei termini.

In eventuali procedimenti giudiziari aperti per dette ragioni, potrebbe non sempre soccorrere il richiamo alle norme sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione (quali gli artt. 1218, 1256 c.c.), in quanto dagli stessi decreti emessi per fronteggiare l'emergenza, sopra ricordati, non sempre risulta chiaro se gli accessi interdetti o limitati a determinate strutture valgano solo per il pubblico o anche per gli incaricati di un pubblico servizio, che debbano effettuare verifiche inerenti anch'esse la pubblica incolumità. E' infatti facile prevedere che a posteriori, una volta cessata l'emergenza ed il diffuso clima di allarme, nell'ambito di cause risarcitorie verrebbe contestato agli organismi – ad esempio – il non aver formalmente sollecitato ai titolari degli impianti l'accesso agli stessi, o altre presunte manchevolezze. Ciò senza contare le possibili sanzioni di tipo amministrativo e gli eventuali ricorsi al TAR contro gli stessi.

E' dunque indispensabile, anche per evitare l'artificioso moltiplicarsi di procedimenti civili, penali ed amministrativi, inutilmente gravosi per i soggetti in essi coinvolti nonché per l'amministrazione giudiziaria, adottare, in coerenza con quanto disposto per altri settori, un chiaro ed inequivocabile provvedimento di sospensione o di proroga dei termini delle verifiche, la cui durata tenga conto del fatto che, una volta superata l'emergenza, gli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto non potranno immediatamente riprendere al ritmo precedente, ma andranno scaglionati, per consentire di coordinare, con risorse ed effettivi che nella migliore delle ipotesi saranno rimasti invariati, le verifiche in precedenza rinviate con quelle successivamente commissionate.

3.

Parimenti necessaria è una congrua proroga dell'operatività – o un prolungamento della stessa, ove già ne usufruiscano – a beneficio degli organismi la cui abilitazione sia scaduta o stia per scadere e che abbiano iniziato o stiano per iniziare la procedura di accreditamento presso Accredia.

Devono, inoltre, essere presi in considerazione i risvolti economici della situazione che stiamo vivendo, pertanto, le spese per garantire la sicurezza, al fine di far fronte ad un pericolo che non conoscevamo e del quale proteggerci con la massima precauzione possibile, anche perché non siamo a priori certi della possibile sua presenza ed in quantità tale, tuttavia, da rendere pericoloso un ambiente/luogo di lavoro, intervenendo, non solo preventivamente nella sanificazione degli spazi e delle attrezzature stesse ma, evidentemente, in un contesto piu' ampio, quale i DPI, formazione e informazione per i verificatori, personale degli uffici, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi,DVR, implementazione del regolamento UE sulla privacy,DGPR, come pure di ulteriori misure di sicurezza e polizze ex novo per le ulteriori garanzie non coperte dal SSN.

A tale analisi, si devono aggiungere altri risvolti economici, perlomeno quelli inerenti:

- *le spese vive, cioè i costi che le aziende (con più marcato aggravio per le PMI) devono tuttora sostenere, nonostante la effettiva chiusura di molte strutture ed il ricorso al lavoro agile: continuano, infatti, a maturare e a dover essere pagati gli oneri fiscali, oltre alle locazioni immobiliari, anche quelle relative alle utenze, senza dimenticare le quote condominiali ed i corrispettivi a terzi, ad esempio quelli concernenti i contratti con imprese di pulizie o relativi alle dotazioni informatiche;*
- *il mancato ricavo dovuto alla pratica impossibilità di eseguire verifiche, pone gli organismi in condizione di dover far fronte alle uscite di cui sopra pur senza incassare, ingenerando una spirale insostenibile già nel breve termine. Al riguardo, il giusto protrarsi delle restrizioni in vigore a tutela della salute, se non accompagnato da misure a favore dell'imprenditoria più esposta, rischia di falcidiarne le file, con effetti prevedibili fin d'ora, ma che si renderanno manifesti soltanto dopo la fine dell'allarme epidemico. Infatti, la ripresa delle attività sarà inevitabilmente graduale e non tutte le aziende saranno in grado di sostenersi nell'intervallo temporale che intercorrerà dalla cessazione dell'allarme sanitario fino all'effettivo e non solo nominale ripristino delle condizioni normali;*

4.

- *A patire i danni economici saranno anche i verificatori che collaborano con gli organismi, aventi veste di liberi professionisti, quindi esclusi dal meccanismo della CIG e, d'altronde, non tutti rientranti nelle categorie che possano beneficiare del bonus attualmente stanziato.*

Un rimedio realisticamente ipotizzabile può consistere nella concessione di un credito d'imposta o nell'istituzione di una linea di credito appositamente riservata alle aziende – segnatamente le piccole e medie imprese – che tutelerebbe direttamente tali soggetti e, indirettamente, tutti i loro collaboratori.

Pertanto, si richiede l'emissione di appositi provvedimenti d'urgenza che, preso atto delle circostanze eccezionali e della priorità di evitare ogni possibile occasione di contagio, sospendano o proroghino, con riferimento a qualunque impianto, pubblico o privato, i termini di effettuazione delle verifiche di cui ai DPR 162/99 e 462/01, nonché una proroga dell'operatività degli organismi con abilitazione scaduta o in scadenza, che abbiano avviato o debbano avviare l'iter di accreditamento, oltre all'adozione delle suggerite misure di natura economica.

In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo i

Migliori saluti e sinceri Auguri di Buona, serena S.Pasqua.

UN.I.O.N.-UN.I.O.A Il Presidente
Dott. Igimio S. Lentini

Roma, 9 aprile 2020
Prot.35/20-il

Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
Ministro
Via Veneto, 33
00187 Roma

PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Al
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Sen. Nunzia Catalfo
Ministro
Via Veneto, 56
00187 Roma

PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro
Avv. Giuseppe Lucibello
Direttore Generale
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma
PEC: direttoregenerale@postacert.inail.it

Oggetto: Art. 7 bis, quarto comma, D.P.R. 462/2001.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e UN.I.O.A. Unione Italiana Organismi Abilitati, ferme restando le perplessità sul complessivo contenuto dell'art. 7 bis del D.P.R. n. 462/2001 già espresse in precedenti note, rilevo quanto segue con particolare riferimento al quarto ed ultimo comma della disposizione in esame, che recita: "Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4 [del D.P.R. 462/01], applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale".

Il capoverso conclusivo dell'art. 7 bis presenta, ad avviso di chi scrive, diverse criticità, sulle quali si ritiene opportuno soffermarsi:

- *Anzitutto, appare palese l'anacronismo insito nell'introduzione di un rigido tariffario, in palese contrasto con gli orientamenti evolutivi del diritto, sia nazionale che*

comunitario, che privilegiano il libero accordo delle parti contrattuali, circa la misura del corrispettivo, da modulare secondo le particolari esigenze del caso;

- *Peraltro, la funzione storica dei tariffari risiede nella tutela del consumatore, che si vuole proteggere da indebiti aumenti di prezzo, mentre nel caso di specie risulta evidente, dalla lettura dell'intero testo dell'art. 7 bis, che ad essere tutelato è un soggetto estraneo al rapporto contrattuale, cioè l'INAIL, volendosi sottrarre la quota di sua spettanza (stabilita al comma tre nella misura del 5% della tariffa applicata), alle oscillazioni connesse alla varietà degli accordi tra committenza ed organismo,*
- *Le tariffe ISPESL richiamate dall'art. 7 bis sono incomplete, non contemplando, ad esempio, i cosiddetti impianti ATEX, quelli ubicati negli studi medici, alcune tipologie di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, le cabine di trasformazione in impianti alimentati in Mt fino a 1000 kW, le aree di abilitazione stabilite dalla Direttiva MAP 11/03/2002. E' vero che, in tali ipotesi, soccorre il criterio orario di cui al punto 10) delle Condizioni Generali della tariffa, ma esso era stato concepito come rimedio di carattere meramente residuale, mentre ora verrebbe ad applicarsi ad un considerevole numero di verifiche, in contrasto con la logica che presiedeva alla stesura della tariffa stessa e consentendo, mediante il suo abuso, elusioni della norma e pratiche di concorrenza sleale;*
- *Il tariffario in parola veniva redatto con riferimento ad un ente pubblico senza scopo di lucro – l'ISPESL, appunto, monopolista delle verifiche a campione – e non può applicarsi senza forzature a regolare i corrispettivi di organismi privati, necessariamente rispondenti a ben diverse logiche imprenditoriali: tale considerazione vale non solo per quanto concerne eventuali differenze in aumento rispetto alle voci di tariffa non più consentite, ma anche in relazione a possibili sconti di prezzo che l'organismo può avere convenienza a praticare a determinati clienti e che, essendo vincolato a compensi prestabiliti, non può adottare;*
- *E' perfino pleonastico sottolineare che i corrispettivi quantificati in un tariffario del 2005 non possano risultare più attuali dopo un lasso di tempo di addirittura quindici anni dalla loro introduzione, senza contare la loro obsolescenza sotto un profilo strettamente tecnico, legato all'evoluzione degli impianti da esaminare;*
- *Di notevole rilievo appaiono le problematiche inerenti l'aggiudicazione dei contratti pubblici (di cui al D. L. vo n. 50/2016): infatti, non potendo i concorrenti scostarsi dai prezzi previsti dal tariffario per la formulazione delle rispettive offerte, l'aggiudicazione verrebbe a dipendere da elementi marginali non identificabili nel tariffario unico nazionale per gli organismi privati, se non addirittura ad essere attribuita tramite il sorteggio previsto dall'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924.*

Per i motivi sopra sinteticamente esposti, si ritiene necessaria l'adozione di un nuovo tariffario che adegui quello vigente sotto il profilo sia tecnico che economico, prevedendo altresì specifiche voci di compenso oggi non contemplate, in modo da ridurre entro limiti adeguati l'applicazione del criterio orario. Parimenti indispensabile è la previsione, nell'auspicato tariffario aggiornato, di meccanismi correttivi che riducano la rigidità di quello in vigore, quali la possibilità di derogare al ribasso dai prezzi in esso previsti o in maggiorazione rispetto agli stessi, ad esempio per situazioni che presentino particolari difficoltà operative. Non può, infine, prescindersi dalla

previsione di un aggiornamento periodico delle tariffe, perlomeno ogni quinquennio. Quanto ai contratti pubblici, occorre prendere atto dell'oggettiva antinomia, concettuale e pratica, tra la normativa specifica che regola l'aggiudicazione di questi ultimi mediante la previsione di offerte al ribasso ed il vincolo di un prezzario fisso e predeterminato introdotto dall'art. 7 bis pervenendo, mediante successivo intervento del legislatore, anche su iniziativa dei Dicasteri in indirizzo, all'esclusione dall'ambito applicativo di quest'ultimo delle procedure regolate dal D.L. vo n. 50/2016.

Naturalmente, la scrivente Associazione è perfettamente consapevole della gravità dell'attuale situazione del Paese, nel cui contesto le questioni qui trattate non assurgono a priorità. Tuttavia, proprio la forzata inattività degli organismi, con la conseguente obbligata disapplicazione di fatto del tariffario, potrebbe paradossalmente costituire un'occasione propizia all'introduzione di una nuova ed aggiornata versione dello stesso, che entrando in vigore alla cessazione dell'emergenza sanitaria, consentirebbe in pratica di sfruttare l'attuale stasi operativa per introdurre gli auspicati correttivi.

Nel ribadire la disponibilità dell'Associazione da me rappresentata a collaborare ad un confronto relativo alla tematica in questione, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N.- UN.I.O.A. Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, l6/04/2020
Prot. 36/2020/SF

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe CONTE
Presidente
Palazzo Chigi
Piazza Colonna,370
00187 - Roma
PEC: presidente@pec.governo.it

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti CASELLATI
Presidente
Piazza Madama
00186 - Roma
PEC: elisabetta.casellati@pec.senato.it

Alla Presidenza della Camera dei Deputati
On. Roberto FICO
Presidente
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 - Roma
PEC: roberto.fico@certcamera.it

e p.c.
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano PATUANELLI
Ministro
Via Veneto, 33
00187 - Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Oggetto: **Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.**

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

Il 17 marzo 2020 veniva pubblicato il Decreto Legge n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 9 aprile 2020, il Senato della Repubblica approvava il disegno di legge di iniziativa del Governo che convertiva in legge, con modificazioni, il predetto decreto.

In particolare, per quanto qui di interesse, il disegno di legge comprendeva l'introduzione, dopo l'art. 62 del testo normativo, di un articolo 62 bis, rubricato "Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato".

Tale nuovo articolo consta di un unico comma e prevede che, "al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016", recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche [...]".

La modifica così introdotta è senz'altro opportuna, ma sorprende la mancanza nel testo del citato articolo 62 bis, di qualsivoglia riferimento alle verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 per gli impianti elevatori adibiti al trasporto di persone e/o cose in servizio privato. Risulta infatti incomprensibile il motivo per il quale, al rinvio dei termini previsti per le revisioni periodiche sugli impianti contemplati dai Decreti del MIT richiamati dall'articolo in esame, non si accompagni anche il rinvio dei termini previsti per le verifiche periodiche dal D.P.R. 162/1999 che avrebbe trovato, dal punto di vista sistematico, corretta collocazione nell'articolo in esame.

Com'è noto, l'art. 13 del D.P.R. 162/1999 obbliga i proprietari di ascensori e montacarichi a sottoporre gli stessi a verifiche periodiche con scadenza biennale, consentendo che a tali adempimenti provvedano gli organismi privati dallo stesso indicati; tale disposizione, secondo quanto chiarito dall'art. 11 dello stesso testo normativo, si applica agli apparecchi in servizio privato. Dunque, l'ampia e generica formula adoperata nell'intitolazione dell'art. 62 bis del D. L. 18/2020, che si riferisce anche "agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato", avrebbe coerentemente dovuto essere sviluppata, nel disposto dell'articolo, mediante ricomprensione, in esso, anche degli ascensori e degli altri dispositivi contemplati dal D.P.R.162/1999, con sospensione dei termini in esso previsti, il che non è invece accaduto.

Pertanto, allo stato, continuano a decorrere i termini di cui al D.P.R. 162/1999, il che può comportare conseguenze pregiudizievoli sia per i titolari degli impianti, che per gli organismi di ispezione.
Ed invero, molti organismi attualmente non sono affatto operativi, in quanto l'effettuazione delle verifiche è in gran parte resa materialmente impossibile dalla chiusura delle strutture presso cui sono ubicati gli impianti, resa obbligatoria dalle norme restrittive emanate, mentre nei casi in cui sussisterebbero le condizioni per la loro esecuzione, come ad esempio negli stabili adibiti ad abitazione, è frequente che alle stesse non possa procedersi per altri motivi, ad esempio, per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a partecipavi, o per il puro e semplice diniego all'accesso in proprietà private, causato dal timore del contagio. Quindi, la quasi totalità delle verifiche viene disdetta, o comunque rinviata a data da destinarsi dagli utenti, senza poter rispettare le scadenze di legge.

Deve aggiungersi che la possibilità di effettuare verifiche da remoto, ventilata da Accredia nel suo comunicato prot. DC2020OC122 è praticamente irrealizzabile nei casi in cui essa abbia ad oggetto attività chiuse, per le quali è impensabile che i titolari o loro incaricati si rechino in sede per tentare tale esperimento (fermo restando quanto sopra rilevato circa i manutentori), essendo di difficile realizzazione anche nei casi di strutture rimaste operative, per la mancanza di una procedura predeterminata che regoli lo svolgimento e l'asseverazione di tale innovativa modalità, le cui risultanze sarebbero esposte a successive possibili censure.

Esiste dunque la concreta possibilità che, ad emergenza cessata, i titolari degli impianti possano incorrere in sanzioni e, di conseguenza, instaurare azioni di risarcimento nei confronti degli organismi di ispezione.

Pertanto, l'Associazione da me presieduta chiede che, sia per evitare evidenti discriminazioni tra analoghe tipologie di impianti, sia per prevenire l'artificioso moltiplicarsi di procedimenti giudiziari, inutilmente gravosi per i soggetti in essi coinvolti nonché per l'amministrazione giudiziaria, venga valorizzata l'opportunità offerta dall'introduzione, nel Decreto Legge n. 18/2020, dell'art. 62 bis, estendendo il contenuto normativo dello stesso fino a prevedervi la sospensione dei termini per le verifiche ordinarie previste dall'art.13 del D.P.R. 162/1999.

In attesa di cortese riscontro, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Da: Segreteria UN.I.O.N
Inviato: giovedì 16 aprile 2020
A: Associati
Oggetto: Quesito su bando di gara_risposta del Presidente

Gentilissimi,

con la presente, si inoltra la risposta del Presidente a un associato che lamentava l'iniquità in un bando di gara.

Cordiali saluti,

Dr.ssa Stefania Fiarè

Segreteria UN.I.O.N.

Egregio …,

se ha pensato che UN.I.O.N. si fosse dimenticata del problema segnalato, si sbagliava, evidentemente.

Dunque, premesso che … ha perfettamente ragione di lagnarsi ma, senza pensare di rivolgersi al TAR, può segnalare il caso. Infatti, nel caso di bandi di gara pubblici o privati non è più ammesso il massimo ribasso, ma neanche una maggiorazione, poiché le tariffe Ispesl di cui all'art. 7 bis del DPR 462/01 revisionato, **devono essere applicate rigorosamente.** *Pertanto, l'organismo che viene a conoscenza di anomalia qualsiasi deve avvisare per iscritto CHI bandisce la gara e, nel caso di aggiudicazione a tariffe diverse, deve segnalarlo all'Ente Unico di accreditamento Accredia (Dirett. Gen.le Dr. F. Trifiletti) e al Ministero dello Sviluppo Economico DGMCCCN (Dirett. Gen. Avv. Loredana GULINO) pe le azioni del caso.* Le sanzioni possono essere applicate per il mancato rispetto del DPR 462/01 (art.86 D.Lgs 81.08) e sanzionate in base all'art.87.

Va ricordato, infine, che non appena normalizzatasi questa situazione attuale, il Governo non potrà esimersi dall'emettere appositi provvedimenti correttivi che attenuino la rigidità di un anacronistico tariffario, anche per quanto concerne le gare, ritenute dal sottoscritto quale perdita di significato in presenza di un tariffario fisso… ove non si vogliano premiare comportamenti elusivi dello stesso e UN.I.O.N., se Lei ne ricorderà, si è attivata nei confronti di Ministeri, Inail e apparati governativi (in ultimo, pag. 2 della nota a Inail, MiSE e MLPS inviata il 9.4.20).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

“Sto pagando gli stipendi e ce la farò”. Un imprenditore già progetta il futuro

Le preoccupazioni di Achille Cester che si occupa di sicurezza nucleare: “Temo che tante aziende chiuderanno”

di Edoardo Izzo

aggiornato alle 15:30 20 aprile 2020

“Sono riuscito a pagare tutti i miei dipendenti, ho mantenuto lo stipendio anche a un mio dipendente con partita iva che aspettava i soldi dal governo, ancora non arrivati. Io ce la farò, ma quante aziende non riapriranno più?”.

Lo ha detto all’AGI **Achille Cester**, imprenditore nel settore della sicurezza nucleare e nel controllo delle attrezzature di lavoro, originario di Pavia ma con aziende in tutta Italia.

“Sono stati fatti molti **test sierologici** sia a Robbio Lomellina sia a Borgo San Siro, entrambe in provincia di Pavia, - ha aggiunto - e hanno trovato una percentuale di persone che hanno avuto il virus in maniera asintomatica tra il 25% e il 30%”.

La stima dei contagiati, secondo l’imprenditore, è dunque molto più alta di quella ufficiale.

“La percentuale di contagiati nel nostro Paese è tra i 3 e i 6 milioni di persone”, ha spiegato Cester secondo il quale i dati epidemiologici cominciano a dare risultati confortanti.

“Anche i ricoveri stanno calando, sia quelle nei reparti ordinari sia quelli in terapia intensiva, forse anche le cure stanno diventando più efficaci e le persone iniziano a superare anche la fase acuta della malattia”.

Parlando della situazione economica in cui versa il Paese per l’**epidemia di coronavirus,** Cester ha detto: “Il danno alla nostra economia causato da questo lungo periodo di restrizioni è enorme, ma penso anche alla salute mentale delle persone che stanno diventando insofferenti e intolleranti: non esagero se dico che i miei amici che hanno bambini in casa sono diventati tutti fuori di testa”.

“In ogni casa si sta vivendo un dramma immenso - ha aggiunto -, gli stessi ragazzi non sono mica contenti se gli si ‘regalano’ gli esami di maturità”.

“Io lavoro in tutta Italia, sto continuando a farlo, ma sento di gente che non avrà soldi neppure per fare la spesa”, ha detto l’imprenditore che ha annunciato una manifestazione. “Sto organizzando questa marcia di protesta per domenica prossima - ha raccontato Cester -, tutti in farmacia con regolare ricetta per acquistare ansiolitici e tranquillanti. Per far questo restiamo a casa durante la settimana e usciamo tutti domenica”.

“C’è tanta gente che non dorme più la notte. Io telefono a 5 anziani tutti i giorni per tenerli attivi, parlo di quelli che vivono in casa da soli, che non hanno nessuno”, ha spiegato l’imprenditore.

Resoconto riunione Gruppo di lavoro "Articolo 71" del giorno 23 aprile 2020

La riunione ha regolarmente inizio alle ore 16.30 con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del coordinatore
2. Situazione, problematiche e prospettive relative alla pandemia - Quesiti e proposte
3. Individuazione argomenti per attività di aggiornamento per i verificatori
4. Programmazione attività di aggiornamento
5. Varie ed eventuali.

È presente la maggioranza dei membri del Gruppo di lavoro, i mezzi informatici forniscono una soddisfacente risposta alle esigenze di lavoro a distanza ed è facilmente disponibile la proiezione delle immagini dallo schermo del coordinatore Alvino. I lavori sono seguiti a distanza anche dal Presidente Lentini.

Punto 1

A nome di tutta UN.I.O.N. e del Presidente, Alvino dà il benvenuto all'ing. Barbara Venezia, del nuovo organismo accreditato MCJ di Asti, che, raccontando la sua esperienza di neofita, sia pure con alle spalle un grande lavoro nel settore del controllo degli ascensori e impianti elettrici, apre un giro di tavolo virtuale sull'entità della ricaduta della situazione sanitaria che si è determinata negli ultimi tre mesi sull'operatività degli Organismi del settore.

Cianotti ed Alvino, sia pure non in prima linea nell'attività imprenditoriale, confermano la situazione di incertezza testimoniata da tutti i presenti con varie sfumature ma uguale nella sostanza di rallentamento generale della richiesta di servizi di controllo e certificazione (l'attività si è ridotta al 30% circa) e di sofferenza economica dei diversi settori di filiera, anche per quelli non direttamente coinvolti nello stop da Covid.

Sciancalepore riconferma come anche il suo organismo (che opera nell'ambito DPR 462) non ha cessato l'attività sul territorio sia pure con particolari attenzioni, limitazioni e precauzioni operative.

Cester, riferendo che alcuni colleghi con attività più ampia nel settore hanno avuto perplessità circa la legittima possibilità di operare sulle attività con codici Ateco bloccati, come l'edilizia, ovvero sono stati impediti dal farlo per effetto di specifiche ordinanze regionali (come quella della Regione Lombardia) suggerisce di valutare con attenzione se confermare/ratificare i verbali emessi prima del 15 aprile, oppure – per i settori oggetto di fermo per DPCM – in tutto il corrente mese[1].

---

1. Il problema va visto in questi termini: se un S.A., con codice Ateco permesso dal Governo ma non dalla Regione, emette un verbale con data compresa nei periodi di chiusura rischia di andare incontro a contestazioni, richiami e sanzioni (questo è accaduto in Lombardia nella prima quindicina di aprile). Lo stesso vale se, pur sussistendo per il S.A. la possibilità di operare in base al proprio codice Ateco (71 ....), sono stati/vengono fatti interventi, ad es. su una gru di cantiere, nel settore dell'edilizia che - a parte singole deroghe - deve rimanere fermo sino al 4 maggio.

Va anche tenuto conto che il S.A è esposto ad ulteriore sanzione se in questo periodo le attività sono state/vengono condotte senza osservare le disposizioni del Protocollo di intesa Stato-Parti sociali del 14 marzo 2020 (senza, ad esempio, misurare la temperatura ai verificatori). Di quest'ultimo, ad utilità di tutti, riepiloghiamo in allegato alcune importanti indicazioni operative.

Punto 2

Passando al successivo punto dell'ordine del giorno con approfondita discussione su quelle che potrebbero essere le implicazioni su valutazione dei rischi e DVR degli Organismi ovvero sui rapporti in regime di DUVRI con le aziende dove si va a svolgere la propria attività.

Alvino mette a disposizione due documenti, uno dell'ex magistrato Guariniello ed un altro costituito da uno schema a blocchi sinottico di immediata lettura dei provvedimenti/adempimenti di carattere organizzativo-documentale da adottare/assolvere nelle varie situazioni aziendali. In particolare è fatto riferimento più volte lo schema il protocollo di intesa che dovrà regolamentare le attività della cosiddetta Fase 2 di ripartenza dopo il 4 maggio.

Tale protocollo, in rielaborazione continua, prevede sanzioni ed addirittura la chiusura per chi non rispetta le indicazioni di sicurezza Covid19 contenute nel protocollo e sintetizzabili in pochi tratti in obblighi di informazione, istruzione e formazione dei lavoratori, distanziamento personale, dotazione ed utilizzo dei DPI, controllo temperatura corporea, disposizione e adeguamento spazi comuni a diversa gestione, accesso fornitori esterni alle aziende, ecc.

Partecipano attivamente alla discussione tutti i presenti, ed in particolare Toni, Giuliani, Venezia,

Cianotti aggiunge il consueto contributo tecnico ricordando che presto sarà disponibile sul sito INAIL un vademecum specifico oltre alla bozza già esistente in continuo perfezionamento e che UNI ha messo gratuitamente a disposizione le norme relative alla gestione Covid19 che possono essere scaricate senza ulteriori formalità.

Punti 3 e 4 (trattati insieme)

Si passa quindi ai punti successivi sul cui tema si sottolinea, in particolare, la necessità di riprendere l'attività formativa, sia per ottemperare alle prescrizioni (implicite ed esplicite) dell'autorizzazione, sia – elemento sostanziale – per la promozione culturale e professionale dei singoli verificatori. Sul punto Cianotti sottolinea che rileva un poco di stanchezza sugli argomenti più strettamente tecnico-normativi durante i corsi.

Si suggerisce per abbattere costi e tempi ed avere una classe più effervescente di non gravare sui singoli obbligandoli a faticosi spostamenti, ma di procedere con forme di *smart learning* utilizzando con le stesse modalità/piattaforme informatiche con cui si sta tenendo la riunione in corso.

Si concorda sulla non opportunità di attendere dopo l'estate per sviluppare questa attività, ma di partire da subito con il tema proposto da Cianotti e relativo all'aggiornamento normativo – particolarmente importante quando si debbano effettuare, su delega INAIL) le "prime verifiche" – e sulla valutazione dei report delle verifiche approfondite (le cd. *ventennali*) ed in particolare la parte riguardante la "vita residua" degli apparecchi di sollevamento.

In aggiunta, viene evidenziata la possibilità di avere, in tempi brevi, un evento di formazione/ aggiornamento in materia di apparecchi in pressione.

Tutti i presenti sono invitati a proporre un altro tema di interesse per il 2020 per poter così definire quello che ragionevolmente potrebbe essere un programma di ripresa in un anno difficile con tre corsi, uno sul sollevamento, uno sugli apparecchi a pressione ed uno generale da condividere anche con il gruppo DPR 462, il tutto nell'ottica di ridurre i costi e, soprattutto con il sistema a distanza, i tempi di partecipazione che è la cosa più preziosa per gli Organismi.

Sul punto, Alvino prenderà contatti con AIAS Academy (società di servizi che cura l'attività di formazione dell'associazione AIAS Sicurezza) o altri soggetti erogatori nell'ottica di poter usufruire del riconoscimento dei crediti formativi per i professionisti ingegneri e periti rendendo cosi ulteriormente appetibili i corsi, permettendo ai partecipanti di prendere i classici due piccioni con una fava.

Punto 5

Da ultimo, tra le varie ed eventuali, si dà mandato ad Alvino di suggerire al Presidente, nella sua diuturna attività di confronto con il Ministero del lavoro, di valutare l'opportunità di proporre, nel quadro dei lavori di modifica dell'attuale DM 11.4.11, il superamento dell'obbligo - pregiudiziale all'operatività territoriale del S.A - di disporre di un ufficio/sede fisica regionale in ogni regione di abilitazione, oggi divenuto decisamente anacronistico (in considerazione dell'impulso avuto negli ultimi lustri dei sistemi informatici di localizzazione delle persone e, in questo ultimo periodo, quello dello *smart working*), sostituendolo con una duplice condizione: a) che ogni "verificatore regionale" sia residente nella regione, b) la disponibilità di uffici/sedi con localizzazione fisica macro-regionale (nord, sud, centro, isole), in analogia al modello già adottato per i controllo di conformità nella nautica da diporto (cfr. art. 3 D.I. 30 aprile 2003, n. 175).

Altro non essendoci da trattare, la riunione si chiude alle ore 19.15.

Il coordinatore

Presenti:

Ing. Roberto **Cianotti** (presidente)

Ing. Mario **Alvino** (coordinatore)

Ing. Achille **Cester** (v. coordinatore, VAI)

Ing. Alberto **Giliani** (ISPEDIA)

Ing. Sergio **Sciancalepore** (ECC, invitato)

Ing. Michele **Toni** (ECS)

Ing. Mattia **Tranquillini** (TVE)

Ing. Barbara **Venezia** (MCJ)

Ha giustificato l'assenza:

Ing. **Malaspina** (OCERT SRL)

Carissimi,

come anticipato ecco il prospetto che abbiamo discusso.

Con l'occasione vi allego anche la copia dell'intervento di Guariniello sulla questione del coronavirus.

Aspetto, … in cambio, le vostre proposte di argomenti per i corsi di aggiornamento.

Grazie ancora della partecipazione, a presto,

Mario

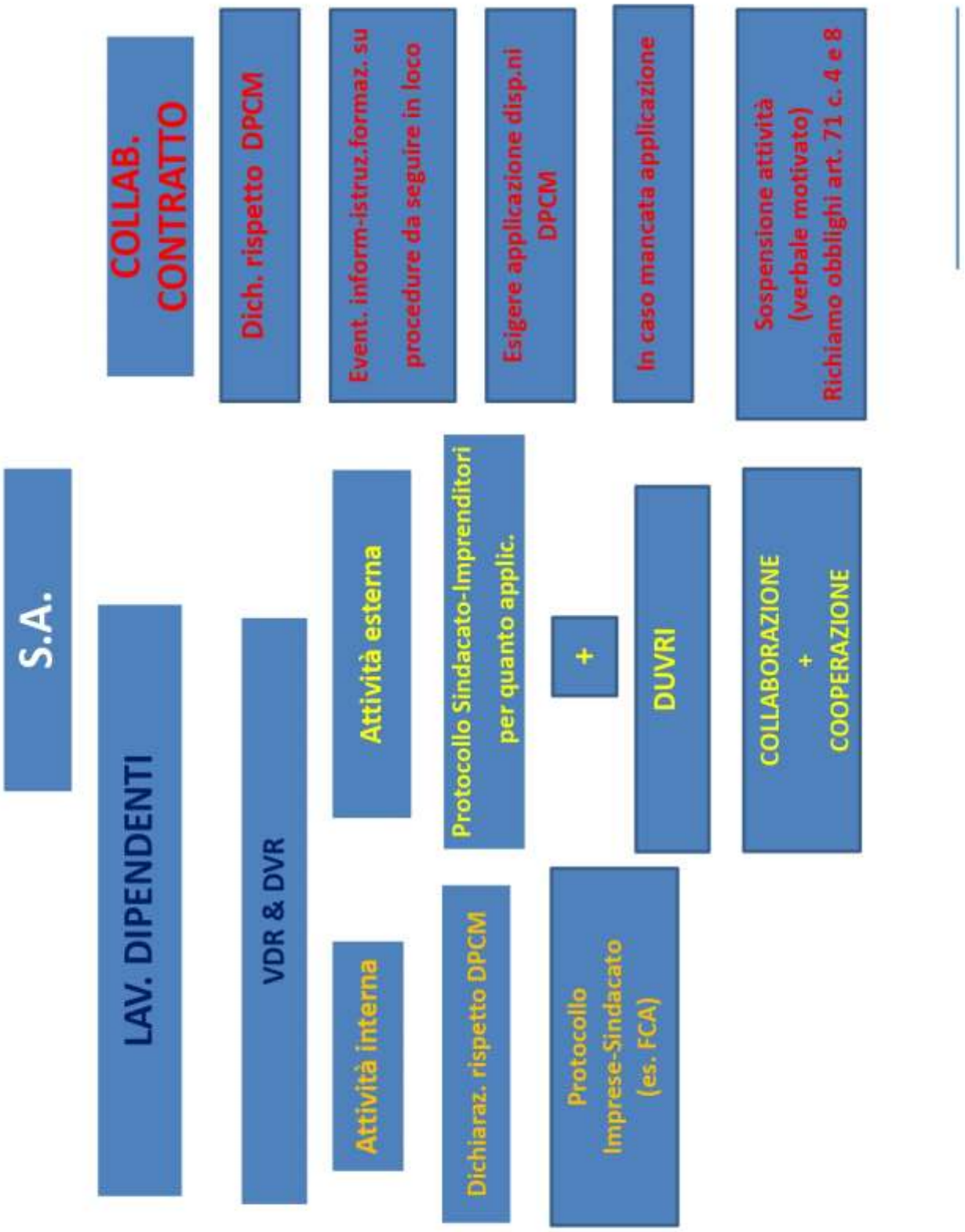

L'intero documento è disponibile in segreteria.

Estratto sintetico dal Protocollo di intesa Stato-Parti sociali del 14 marzo 2020

A. Principali provvedimenti generali di carattere organizzativo ed operativo da mettere in atto

• Informazioni in azienda (da parte dell'azienda e comportamenti dei lavoratori)

• Modalità di accesso di fornitori esterni e gestione dell'entrata e uscita dei dipendenti

• Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro

• Precauzioni igieniche personali per i lavoratori e gestione di una persona sintomatica in azienda

• Dispositivi di protezione individuale

• Gestione di spazi comuni

• Spostamenti, trasferte e formazione del personale

• Organizzazione aziendale

• Sorveglianza sanitaria.

B. In particolare, riportiamo per esteso il passaggio sull'Organizzazione aziendale (peraltro contenente un paio di errori nel testo che non aiutano la chiarezza):

"le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

 disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

 procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

 utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,

 valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

 nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti."

Da: Sergio Sciancalepore
Inviato: venerdì 24 aprile 2020 18:32
A: Presidente UN.I.O.N.
Oggetto: R: REMIND WEBINAR GRATUITO 24 aprile 2020 | Covid 19 - #ioripartosicuro

Presidente

Ho partecipato al webinar in oggetto.

È stato molto interessante e per questo ringrazio la dott. Danzi e Finco per averci dato questa possibilità.

Sono stati trattati il tema dei maggiori oneri che si è costretti a subire a causa del COVID 19; la possibilità di chiedere riconoscimenti per maggiori oneri attraverso l'istituto della variante in corso d'opera; il riconoscimento costi della sicurezza negli appalti di servizi anche pubblici.

Alla ripartenza si dovranno rispettare le indicazioni che il nuovo decreto darà anche secondo le linee guida che i "saggi" stanno preparando e il protocollo tra parti sociali (informazione, formazione, dpi, controlli temperatura, sanificazione e soprattutto registrazioni per poter dare evidenze.

È stato affrontato il decreto 18 marzo in conversione alla Camera, ma blindato, per cui il testo C.2463 può considerarsi definitivo.

Ho fatto ai relatori 2 domande:

1. Una impresa che effettua servizi di verifica previsti dal DPR 462/01 (terre, scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi pericolosi; DPR 162 (ascensori); art. 71 Dlgs 81/08 (attrezzature di lavoro); il distanziamento sociale non sempre è attuabile.

   Deve aggiornare il DVR, richiedere al committente la predisposizione del DUVRI, dal quale siamo esonerati in quanto servizio di natura intellettuale?

   RISPOSTA: **Sì tenendo presente il protocollo e il nuovo decreto che sarà emanato per ripartire.**

2. I verbali di verifica periodica sono compresi tra quelli richiamati nell'art. 103 comma 2?

   RISPOSTA: **NI.**

Buona serata

Cordiali saluti

Il Coordinatore GDL 462 UN.I.O.N.

Ing. Sergio Sciancalepore

Da: Presidente UN.I.O.N.
Inviato: venerdì 24 aprile 2020 18:32
A: Sergio Sciancalepore

Rispondo alla tua mail.

Ho fatto bene ad inviarne al CD per ascoltarne e tu hai fatto benissimo ad andare, sottolineando la conoscenza di alcuni chiarimenti e di anticipazioni di riapertura lavori, seppure conviventi con il Covid-19.

Il report che hai redatto è di interesse di tutti, pertanto, pubblicato sul Magazine in uscita alla fine della prossima settimana. Tuttavia, per alcuni addentellati normativi trattati con l'avvocato, gliene invierò p.c.

Particolarmente interessante l'incipit dei maggiori oneri da noi subìti per il Covid-19, con le successive indicazioni che sono state esplicate per (tentare) di ottenere il (parziale) rimborso. Sarà particolarmente importante attenzionare le disposizioni impartite per la ripartenza, pertanto, ponendo molta concentrazione al nuovo decreto (già in elaborazione, così come dimostrano alcune anticipazioni). Molto utili le domande che hai posto:

- Interrogativo il "NI" di quanto ci sarebbe premuto appurare, tuttavia, non essendo sicuri, allo stato, di quanto dal sottoscritto dibattuto attraverso i lavori del Senato del DDL 1766, laddove tuttora risultano due emendamenti eguali (103-9 e 103-10) di cui uno (sen. Stegel da noi attivato in precedenza) vivo e vegeto, mentre l'altro è stato ritirato. È possibile, pertanto, che il "NI" ne sia correlato ma non… disposto. Ne sapremo entro il 16 maggio (data di chiusura dei lavori senatoriali);
- La domanda da te posta prima è utilissima di conoscenza già sin d'ora: afferma con certezza che bisogna aggiornare il DVR, mentre è stato confermato come il DUVRI – a cura del committente – "come" deve essere integrato in relazione al distanziamento, tuttavia, attendendo quanto di specifico dirà il decreto succitato.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

Verbale Riunione GDL 462 aperta a soci: Covid19: nuovo Protocollo 24 aprile; tariffario: missione oraria dipartimentale

Hanno partecipato: Sciancalepore, Murgolo, Riccaboni, Petruzzi, ENERCOVECO, Marotto, Cogoni, Congia, Ilenia, De Palma, Bertone, Garbellano, Manzoni, Severgnini, Tranquillini, Cuomo, Wenter, O.Sciancalepore, Ciro Manisi, Laura Boschi, Maiocchi, Alvino (invitato)

Il 29 aprile 2020 dalle ore 14,30 alle 17,45 si è tenuta in videoconferenza la riunione del GDL 462 , aperta a tutti i soci, col seguente ordine del giorno

1. Tariffario Ispesl 2005: la missione oraria dipartimentale

Obblighi e gare

Sciancalepore illustra una applicazione uniforme del tariffario sia per gli Organismi Abilitati che per le Stazioni Appaltanti basata:

- sull'obbligo di applicazione dei codici tariffa e del rimborso spese di missione.
- sulla valutazione delle spese di missione in applicazione del criterio delle missioni orarie dipartimentali;
- sulla presenza sul territorio nazionale di un tariffario unico nazionale rappresentato dal Tariffario ISPESL 2005 e sul territorio di competenza ASL/ARPA, coincidente con quello regionale perché ogni regione ha uniformato i tariffari delle ASL locali,

Pur condividendone il contenuto, hanno osservato che nella realtà l'applicazione non è uniforme sia da parte degli O.A. che delle Stazioni appaltanti. Concordano sulla opportunità di sollecitare le Istituzioni per una risposta alla nota del 9 aprile prot. 35/2020, già inviata da UNION e incaricano Sciancalepore ed Alvino di preparare un testo da proporre al Presidente per l'invio.

2. Procedure e costi della sicurezza per fronteggiare l'emergenza Covid 19

Le ricadute sulle attività di ispezione dei provvedimenti previste dal nuovo decreto che vedrà la riapertura delle attività produttive secondo le regole per la "Fase2".

Condivisa la necessità di aggiornare il DVR con una istruzione operativa per il personale dipendente amministrativo e ispettivo sui comportamenti da tenere e sulla tenuta delle registrazioni delle azioni da mettere in atto. In particolare il personale ispettivo deve attenersi alle istruzioni del punto 3 del Protocollo 24 aprile 2020 e afre uso di tutti i DPI messi a disposizione dall'organismo.

Condivisa la necessità di un corso di formazione informazione anche per ottemperare agli obblighi degli art. 36 e 37 del Dlgs 81/08.

Hanno anticipato il loro interesse a partecipare al corso organizzato da UNION con AIAS Accademy.

Azzurra Certificazioni: 1 - EMQ-DIN: 2 - Automatos: 2 - Ocert: 2 -ECC: 3-4 -Verigo: 2 - ICEPI: 2 da confermare perché deve parlare con ing. Frighi -TVE : 3 da confermare perché non leggo bene il mio appunto - SIC: 1

Il Coordinatore GDL 462 UN.I.O.N.

Ing. Sergio Sciancalepore

Voglio pubblicamente ringraziare il Presidente, il primo in vent'anni di storia NB-Lift che ha avuto la sensibilità di rivolgere il proprio messaggio nella lingua italiana, così da rendere migliore la vicinanza con Bruxelles.

Lo ringrazio anche per le parole di auspicio augurale per il futuro che desidero augurare a nome mio personale e dell'UN.I.O.N.

Spero di conoscerlo un giorno, personalmente e gli invio un sincero cordiale saluto.

Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.ON.

Carissimi,

prima di tutto, spero che questo messaggio trovi Voi e le Vostre famiglie in buona salute.

A causa della pandemia di COVID-19 e delle restrizioni adottate, la 45ma riunione NB-L che avevamo programmato il 9 e 10 giugno 2020 deve essere annullata. Il lavoro con i coordinatori continua e le informazioni corrispondenti, sulle attività in corso, verranno distribuite.

Nella speranza che la situazione continui a migliorare, ci incontreremo a novembre.

Cordiali saluti,

Stephan Stoermer NB-L

Presidente facente funzioni

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

Associazione **AIOCI**
Via Privata Miramare, 15
20126 - Milano (MI)
PEC: bvi@legalmail.it

Associazione **ALPI**
Via Lipari, 9
20144 - Milano (MI)
PEC: alpiassociazione@legalmail.it

Associazione **ASSOCERT**
Via della Palazzina, 81/A
01100 - Viterbo (VT)
PEC: assocert@legalmail.it

Federazione **CISQ**
Via Numa Pompilio, 2
20123 - Milano (MI)
E-MAIL: fedcisq@cisq.com

Associazione **CONFORMA**
Piazzale R. Morandi 2
20121 – Milano (MI)
PEC: associazioneconforma@pec.associazioneconforma.eu

Associazione **ONIT**
Viale Giuseppe Mazzini, 119
00195 - Roma (RM)
PEC: onit@pec.it

Associazione **UNOA**
c/o QGEST Srl
Via Vincenzo Monti, 36
73100 - Lecce (LE)
E-MAIL: presidente@unoa.it

Associazione **UN.I.O.N.**
Via Michelangelo Peroglio 15
00144 - Roma (RM)
PEC: unionitalia@legalmail.it

ACCREDIA
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 - Roma (RM)
PEC: dci_accredia@legalmail.it

OGGETTO: **Comunicazione della Commissione Europea "Impact of COVID-19 on NBs work" del 27 aprile 2020.**

In data 27 aprile u.s., i competenti Uffici della Commissione Europea hanno trasmesso alle Autorità di notifica nazionali degli SS.MM., e, quindi, per l'Italia a questo Punto di contatto, incardinato presso la Divisione scrivente, ai Presidenti dei Gruppi degli Organismi Notificati a livello comunitario e ai Presidenti dei Gruppi di Cooperazione Amministrativa (ADCO), la e-mail di cui all'oggetto (che si allega integralmente).

Si tratta di una comunicazione estremamente importante che rappresenta la piena comprensione delle difficoltà in cui versano i CAB in emergenza sanitaria in corso, caratterizzata, evidentemente, dalla impossibilità a svolgere il proprio servizio secondo i metodi tradizionali e normativamente previsti.

Per quanto possibile e secondo un criterio di flessibilità consentita, gli Organismi sono invitati a non interrompere il proprio compito di valutatori della conformità; cionondimeno l'appello al senso di responsabilità offre, al contempo l'opportunità, in via eccezionale, di prorogare la validità dei certificati di conformità in scadenza, per un periodo massimo di sei mesi.

In ogni caso, tale possibilità non può compromettere in alcun caso la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti che potranno essere accompagnati da certificazioni in proroga.

Gli Organismi notificati sono, infine, invitati ad informare le Autorità di notifica, nonché tutte le PP.AA. competenti, circa qualsiasi questione pertinente e relativa ad un'eventuale non conformità dei prodotti.

La presente nota viene inviata a codeste Associazioni, nonché, ad Accredia, certi di potere avere una fattiva collaborazione per la più ampia diffusione.

All.1

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Antonella d'Alessandro)
Antonella d'Alessandro

Da: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu [GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu]
Inviato: lunedì 27 aprile 2020 11.53
Oggetto: Validity of NB certificates

Dear Notifying Authorities, dear Chairs of Notified Bodies Groups, dear Chairs of Administrative Cooperation groups, dear colleagues,

In the context of the current COVID-19 outbreak, we understand that the activities of notified bodies may be affected. Due to the exceptional circumstances we are facing, we already provided for certain flexibility and specific guidance on this issue, in particular where the difficulty to currently perform visits to manufacturers' premises affected the conformity assessment activities.

We understand that the current exceptional circumstances may also delay the renewal of existing certificates issued by Notified Bodies and due to expire in the coming days. It may be that Notified Bodies are not in a position to carry out all the necessary tests and activities to deliver the new certificates. To the extent that Notified Bodies cannot carry out their tasks in view of the confinement measures taken at Member States level, Notified Bodies could exceptionally extend the validity of such certificates about to expire for a maximum period of 6 months. Certain pieces of Union harmonization legislation set a specific duration for such certificates, such as 5 or 10 years. In those cases the Notified Body can envisage to issue a newtemporary certificate of maximum 6 months for the same product or model, based on the examination done for the current certificate.

As mentioned in our previous email, Notified Bodies are encouraged to continue to carry out their tasks as far as possible. Notified Bodies are required to act responsibly when analysing the situations where certificates may have to be extended beyond their foreseen period of validity. Notified Bodies should also act with full transparency, informing affected clients of any change in the procedures and keeping records justifying the decisions taken.

We would like to recall that these flexibility arrangements should however not put at risk the health and safety of persons or other aspects of public interest protection in the EU by affecting the conformity of the products concerned to the relevant EU harmonisation legislation, and in particular the role that Notified Bodies play in conformity assessment to that legislation. Notified Bodies are requested to inform the relevant authorities of any relevant issues relating to possible non-conformity of products, including where such certificates may need to be exceptionally extended for a limited time period as described above.

Kind regards,

European Commission
DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Goods in the Single Market and Enforcement
Unit B1 Free movement of goods

Follow us on
Facebook: EU Growth
Twitter: @EU_Growth
Our Websites: ec.europa.eu/growth

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

(Messaggio di Sara Balzano)

Gentili NB, cari presidenti degli organismi notificati, cari presidenti dei gruppi di cooperazione amministrativa, cari colleghi,

Nel contesto dell'attuale epidemia di COVID-19, comprendiamo che le attività degli organismi notificati potrebbero essere interessate. A causa delle circostanze eccezionali che stiamo affrontando, abbiamo già fornito una certa flessibilità e una guida specifica su questo tema, in particolare laddove la difficoltà di effettuare attualmente visite presso le sedi dei produttori ha influito sulle attività di valutazione della conformità.

Comprendiamo che le circostanze eccezionali attuali possono anche ritardare il rinnovo dei certificati esistenti emessi da organismi notificati e che scadranno nei prossimi giorni. È possibile che gli organismi notificati non siano in grado di svolgere tutti i test e le attività necessari per consegnare i nuovi certificati. Nella misura in cui gli organismi notificati non possono svolgere i propri compiti alla luce delle misure di confinamento adottate a livello degli Stati membri, gli organismi notificati potrebbero eccezionalmente prolungare la validità di tali certificati in scadenza per un periodo massimo di 6 mesi. Alcuni atti legislativi di armonizzazione dell'Unione stabiliscono una durata specifica per tali certificati, come 5 o 10 anni. In tali casi, l'organismo notificato può prevedere di rilasciare un nuovo certificato temporaneo di massimo 6 mesi per lo stesso prodotto o modello, sulla base dell'esame effettuato per il certificato attuale.

Come menzionato nella nostra precedente e-mail, gli organismi notificati sono incoraggiati a continuare a svolgere i loro compiti il più possibile. Gli organismi notificati sono tenuti ad agire in modo responsabile durante l'analisi delle situazioni in cui potrebbe essere necessario estendere i certificati oltre il periodo di validità previsto. Gli organismi notificati dovrebbero inoltre agire con la massima trasparenza, informando i clienti interessati di qualsiasi modifica delle procedure e tenendo registri che giustificano le decisioni prese.

Vorremmo ricordare che tali accordi di flessibilità non dovrebbero tuttavia mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone o altri aspetti della protezione dell'interesse pubblico nell'UE incidendo sulla conformità dei prodotti in questione alla pertinente normativa di armonizzazione dell'UE, in particolare il ruolo che gli organismi notificati svolgono nella valutazione della conformità a tale legislazione. Si invitano gli organismi notificati a informare le autorità competenti di qualsiasi questione rilevante relativa a possibili non conformità dei prodotti, anche laddove tali certificati potrebbero dover essere eccezionalmente estesi per un periodo di tempo limitato, come descritto sopra.

Cordiali saluti.

La commissione

SITUAZIONE MANIFATTURA DURANTE IL LOCKDOWN
10%
45%
45%
Chiuse per decreto
Attività aperte perrchè essenziali o appartenenti a filiera critica
In smart working

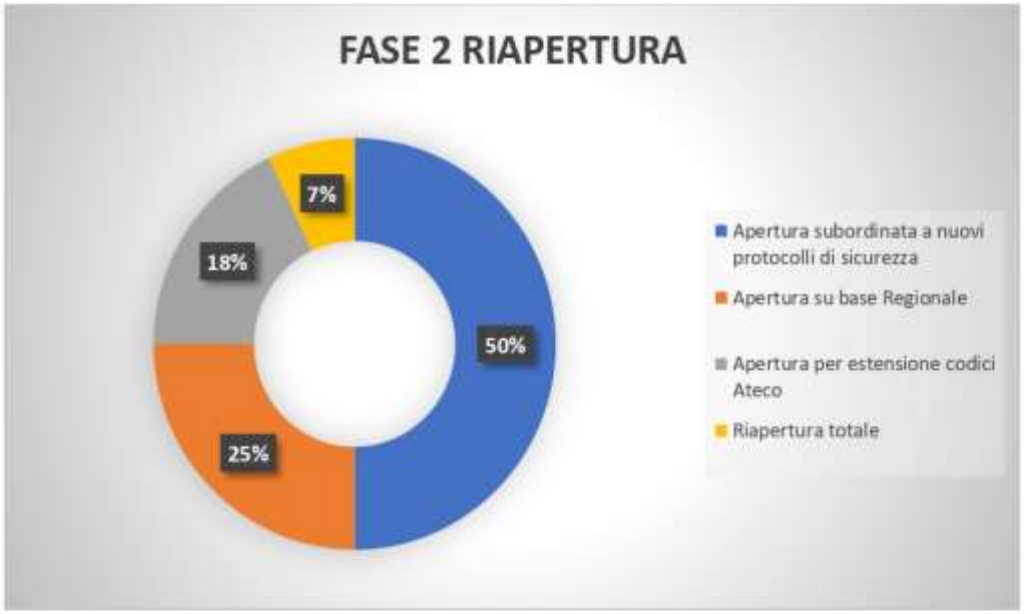
FASE 2 RIAPERTURA
7%
18%
50%
25%
Apertura subordinata a nuovi protocolli di sicurezza
Apertura su base Regionale
Apertura per estensione codici Ateco
Riapertura totale

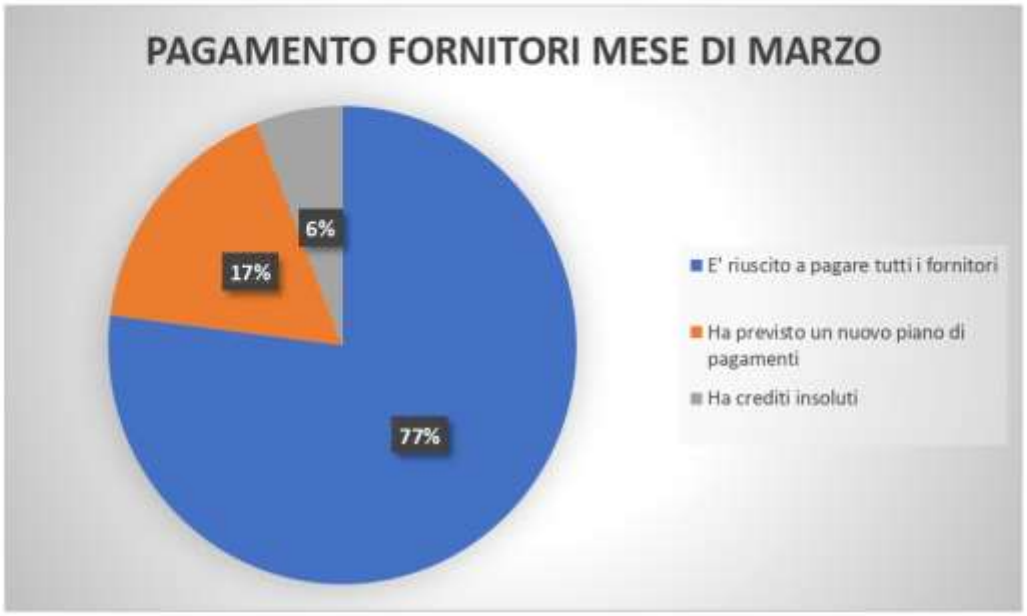
PAGAMENTO FORNITORI MESE DI MARZO
6%
17%
77%
E' riuscito a pagare tutti i fornitori
Ha previsto un nuovo piano di pagamenti
Ha crediti insoluti

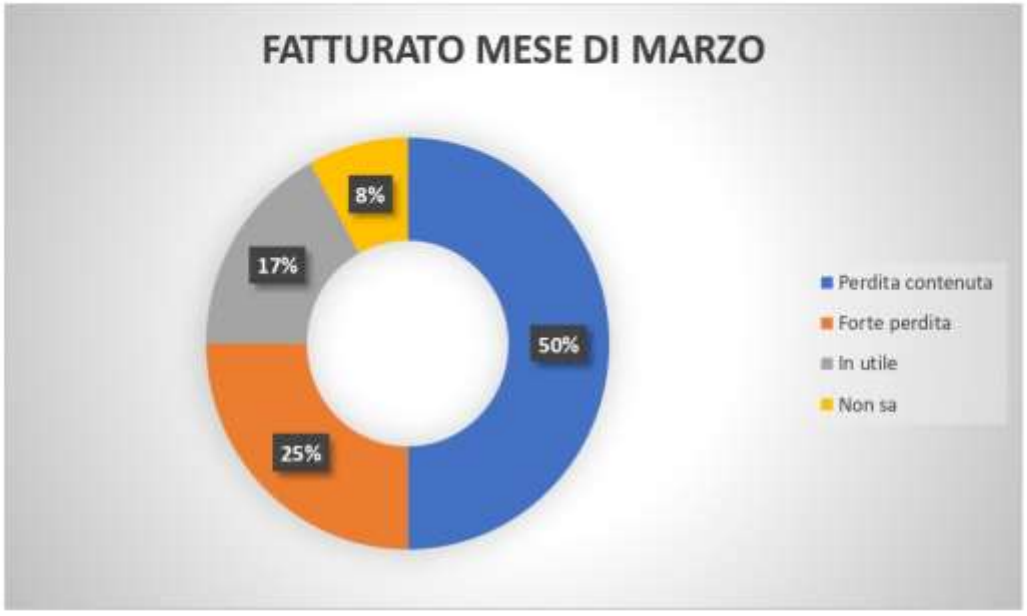
FATTURATO MESE DI MARZO
8%
17%
50%
25%
Perdita contenuta
Forte perdita
In utile
Non sa

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Certificate of Compliance

No. 0H200314.SJNUD02

Technical Construction File no. SHH/WL/TCF1.0/MD

Certificate's Holder: [redacted] Co., Ltd.
[redacted] New District, Shan[redacted]

Manufacturer: [redacted] Co., Ltd.
[redacted] Province

Certification ECM Mark: Type Approved

Product: Nano Electrostatic Fiber Respirator with Low Respiratory Resistance

Trademark: MOCUE 摩科

Model(s): MC 950V

Verification to: Standard:
EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE

The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 14 March 2020

Expiry date: 13 March 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director
Luca Pedonni

Ente Certificazione Macchine Srl
Via [redacted] Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (Bologna)
☎ +39 0[redacted]41 🖷 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

- "Misure necessarie nell'economia Covid-19" di Angelo Artale

  pag. 53

- Confimi: "Indagine Manifattura su Covid-19. Riapertura in sicurezza ma necessaria o la perdita del fatturato supererà il 30%"

  pag. 56

- Lettera Ministro: Elenco dei Codici di cui all'allegato 1 del Decreto del DCPM del 22/03/2020- proposte di inserimento FINCO

  pag. 57

- Lettera Ministro degli Affari Esteri a Presidente FINCO Carla Tomasi

  pag. 58

- Subappalto, proposte FINCO

  pag. 59

- Autorità Nazionale Anticorruzione: Delibera n. 312 del 9 aprile 2020

  pag. 68

Reti di Imprese

Misure necessarie nell'economia Covid-19

SEMPLIFICARE, MA REALMENTE. PER CONTRASTARE A LIVELLO SISTEMICO LA QUARTA RECESSIONE A PARTIRE DAL 2007, QUELLA IN VISTA DOPO LO TSUNAMI COVID-19, SULLE SPALLE DELLE NOSTRE IMPRESE. LA FINCO, CHE RIUNISCE 40 ASSOCIAZIONI DEL SETTORE COSTRUZIONI, PROPONE IN PRIMA BATTUTA UN PIANO IN OTTO PUNTI. CON UNA POSTILLA: OCCORRERÀ RICORDARSI DI VERIFICARE QUANTE DI QUESTE MISURE IL GOVERNO AVRÀ RITENUTO DI ADOTTARE. NO A QUALSIASI IPOTESI DI PATRIMONIALE.

Angelo Artale
Direttore Generale FINCO

In collaborazione con

1

2

Occorrono almeno due anni di liberazione da fisco (burocrazia del fisco) e burocrazia perché le imprese che sopravvivranno alla quarta recessione dal 2007 possano dedicarsi - senza la solita defatigante zavorra - agli aspetti produttivi e commerciali della loro attività. Senza imprese in grado di lavorare e di stare sul mercato, il Paese non va da nessuna parte. È bene si abbia certezza di ciò perché non è scritto per "decreto divino" che l'Italia debba restare nel novero dei Paesi avanzati del nostro pianeta. Si parla da anni di semplificazione - e da una decina di Ministri della Funzione Pubblica o del P.A. che dir si voglia - ma nessun operatore l'ha mai percepita. Ogni provvedimento in tal senso si è anzi tradotto in nuovi adempimenti o complicazioni. Interi corpi dello Stato ed Enti lavorano - spesso in modo del tutto autoreferente - non per facilitare, ma per complicare la vita alle imprese e non sono sottoposti ad alcun reale controllo. Questo è un punto inaggirabile, ma sul quale non casualmente - perché comporta controlli e punizioni impopolari - i Governi girano la testa altrove. Inoltre, e ne è dimostrazione l'attuale situazione, si chiede ai cittadini di "telelavorare" ma la PA è gravissimamente indietro in questo campo. In questo contesto qualsiasi ipotesi di patrimoniale, la cui necessità deriverebbe peraltro dalla presenza di uno Stato ingombrante e inefficiente, va rispedita al mittente.

Otto mosse per ripartire

Al netto delle disposizioni contenute nei decreti d'urgenza già emanati, della necessità di disporre una proroga generalizzata dei versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza nelle prossime settimane, una prima serie di possibili misure specifiche in tal senso dovrebbe essere presa. Di seguito, un elenco in otto punti, anche sulla base di quanto elaborato dal Centro studi Confimi Industria.

1. Stop al DURF

Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L. 124/2019) per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.

2. Sovvenzioni, contributi, aiuti

Rinvio delle disposizioni sugli obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019). Anche perchè la PA non deve chiedere alle imprese dati che sono per lo più già in suo possesso.

3. Fatturazione elettronica

Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 settembre 2020 da Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/2/2020 entro i quali i contribuenti dovrebbero adeguare i propri software di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche.

4. Chiarimenti normativi

Chiarimento normativo che stabilisca come meramente formali le tardive emissioni (trasmissioni) delle fatture che rispettano comunque i termini di versamento dell'imposta.

5. Disciplina della crisi d'impresa

Disciplina della crisi d'impresa di cui al D.Lgs 14/2019 da modificare, prorogando, quantomeno al 15 febbraio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'articolo 378 del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) in materia di estensione della responsabilità degli amministratori. In un periodo di incertezza generalizzata e di recessione, come quello in cui è entrato il sistema Paese anche a causa (ma non solo) del coronavirus, è semplicemente inopportuno, per usare un eufemismo, privare di fatto l'imprenditore della limitazione di responsabilità tradizionalmente prevista per le Srl estendendo le possibili azioni dei creditori anche

1. Angelo Artale, direttore generale di FINCO

2. La sede della Federazione di via Brenta, a Roma

3, 4. Sostenere il Made in Italy: è una delle (numerose) priorità dettate dall'emergenza

sul patrimonio personale dell'amministratore stesso (socio o meno della società amministrata).

6. Le esportazioni

Prime misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese che esportano, introducendo il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l'importo figurativamente corrispondente all'IVA non dovuta su dette operazioni. Il settore delle "esportazioni" a seguito del coronavirus, anche per l'effetto di improprie comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. È fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di misure a sostegno del "Made in Italy" partendo dall'eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che "esportano". Vanno rese subito operative le misure contenute in proposito all'articolo 72 del decreto "Cura Italia". In proposito Finco ha scritto al MAE (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) per sollecitare una campagna promozionale a favore dell'involucro edilizio "made in Italy".

7. Reverse charge e Split payment e ritenuta 8%

Stop alle disposizioni attualmente previste in materia di Reverse charge dall'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (settore costruzioni in particolare) e stop a eventuali nuove autorizzazioni comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello Split payment di cui all'articolo 17-ter in scadenza il 30/6/2020. La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va restituita quindi la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti IVA non incassandola sulle proprie forniture a causa del Reverse charge. Analogo discorso in merito alla disciplina dello Split payment su cui si impone in tutta evidenza il fatto che questo regime in deroga, autorizzato dal Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, dovrebbe cessare appunto il prossimo 30/6/2020. Stesso discorso per la ritenuta all'8 per cento sui bonifici per l'efficienza energetica, che andrebbe riportata al 4%.

8. Monitoraggio e compensazione

Introdurre una piattaforma pubblica (o a monitoraggio pubblico) che consenta e proponga agli operatori che emettono fattura elettronica di compensare in modo multilaterale i propri debiti e crediti commerciali; in questo modo potrebbero essere ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario. ■

Appalti pubblici, le proposte di UNICMI

UNICMI, organizzazione che associa le più rappresentative imprese italiane dei comparti dell'involucro edilizio e delle costruzioni metalliche (come sistemi e strutture in acciaio e dispositivi per infrastrutture di mobilità) mette l'accento su tre problematiche determinate direttamente dall'emergenza Covid-19 nell'esecutività dei contratti di appalti pubblici del settore costruzioni. Eccole in sintesi, come riportate nella nota - inviata attraverso FINCO - al Ministro De Micheli.

Rata anticipata

Intervento legislativo sul Codice degli Appalti (articolo 35, comma 18, DL 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni) che preveda l'anticipazione dell'erogazione della prima rata sul prezzo contrattuale entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di stipula del contratto, ma con consegna avvenuta "sotto riserve di legge" con contestuale aumento della prima rata dall'attuale 20 al 30% per tutti i contratti in essere e quelli a venire. Con queste due misure (aumento della prima rata di anticipo e sua applicazione anche ai lavori consegnati in via di urgenza - come previsto dall' art. 91 del DL 18/20) si assicurerebbe - a spesa finale zero da parte dello Stato - la necessaria liquidità alle aziende in un periodo di sostanziale fermo produttivo, garantendo in questo modo la sopravvivenza e l'operatività delle stesse nel momento in cui sarà superata l'emergenza.

Proroga scadenze

Proroga delle scadenze temporali inserite nei contratti pubblici di appalto in essere commisurata almeno alla durata dei giorni di blocco subiti. Infatti, se da un lato l'art. 1218 cc recita "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", dall'altro l'art. 1223 dispone "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". In sintesi, qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo periodo, oltre agli enormi problemi logistici di consegna del materiale da parte di Aziende fornitrici nazionali o estere, si potrà sempre invocare l'impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". In altre parole l'eventuale carenze di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale, e quindi anche per domandare e ottenere la sospensione dei lavori nell'attuale fase. Per evitare

inevitabili contenziosi che intaserebbero per mesi i tribunali amministrativi, riteniamo dunque fondamentale che l'Esecutivo fissi una proroga generalizzata di almeno 30 giorni di tutte le scadenze temporali inserite nei contratti pubblici di appalto del settore costruzioni.

Maggiori oneri

Necessità del riconoscimento nei contratti per appalti pubblici del settore delle costruzioni dei maggiori oneri a carico delle Imprese legati al rispetto delle nuove normative di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 nei cantieri. Tutte le imprese impegnate nei cantieri "strategici" (mobilità stradale e ferroviaria, manutenzione presidi ospedalieri, etc.) devono adottare misure e comportamenti che oltre a determinare una dilatazione temporale nell'esecuzione dei lavori, causano un incremento stimabile in una percentuale fino al 20% sul valore della commessa. Appare dunque inevitabile che l'Esecutivo intervenga con un provvedimento ad hoc che eviti che tali maggiori oneri siano a totale carico delle Imprese.

confimi industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Indagine Manifattura su Covid-19. Confimi: "Riapertura in sicurezza ma necessaria o la perdita del fatturato supererà il 30%"

Roma, 11 aprile 2020 - Gli imprenditori attendono le istruzioni per la ripartenza perchè anche dopo il vertice con le parti sociali, il Governo ancora non ha annunciato la "FASE 2" della guerra al contrasto del coronavirus.

La priorità è dunque riaprire, seppur con modalità da definirsi: 1 imprenditori su 2 auspica una riapertura subordinata all'implementazione di un protocollo di sicurezza aggiornato e condiviso che miri alla sicurezza, anche psicologica, dei lavoratori. Uno su 4 invece preferirebbe una riapertura su base Regionale subordinata alle decisioni dei Governatori mentre solo il 18% si affiderebbe a un nuovo ampliato elenco di codici Ateco con il proseguo del lockdown per tutti gli altri.

Sono i dati emersi dall'indagine promossa da Confimi Industria, la confederazione del manifatturiero italiano guidata da Paolo Agnelli. Il centro studi della Confederazione infatti ha intervistato un campione di mille imprenditori del sistema per conoscere da vicino il loro punto di vista in questa imprevedibile emergenza sanitaria ed economica che, nel 67% dei casi, ha ritenuto la chiusura di 3 settimane l'unica misura possibile per contrastare efficacemente la diffusione del virus e che ritiene che dovrebbe essere prorogata se necessaria.

Parlando della situazione attuale, circa la metà delle aziende (45%) del campione è stata chiusa per decreto, un altro 45% è invece considerato attività essenziale al sistema produttivo o strettamene funzionale alla filiera critica oppure operante a ciclo continuo e quindi esclusa dalla chiusura. Mentre solo un'azienda su 10 del manifatturiero ha dichiarato di esser riuscita ad operare in modalità di smart working.

In riferimento alle misure previste dal governo a sostegno delle imprese l'81% del campione utilizzerà gli ammortizzatori sociali previsti ma solo il 51% degli industriali farà ricorso alla moratoria sui mutui.

Il Centro Studi di Confimi ha indagato anche lo stato dei pagamenti: mentre il 44% degli intervistati dichiara mancati pagamenti fino a un quarto del fatturato e un altro 30% ha provveduto a riscadenzare i pagamenti dei partner commerciali, il 77% del campione si è impegnato nel pagare i proprio fornitori. Solo il 6% delle pmi di Confimi è stato costretto a mandare insoluti i pagamenti, mentre il restante 17% ha concordato preventivamente un nuovo piano di scadenze.

In riferimento al fatturato invece, il campione dell'indagine è diviso a metà tra chi (circa un 50%) denota una perdita contenuta e chi (poco meno del 25%) dichiara una forte perdita. Tuttavia, le previsioni quasi unanime del manifatturiero concordano su una flessione complessiva del 30% del fatturato al 31 dicembre 2020

--

UFFICIO STAMPA

CONFIMI INDUSTRIA

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Lettera Ministro: Elenco dei Codici di cui all'allegato 1 del Decreto del DCPM del 22/03/2020-proposte di inserimento FINCO

Illustrissimo Signor Ministro,

con Decreto 25 marzo 2020 (G.U. n.80 del 26/3/2020) è stata approvata modifica all'elenco di cui all'oggetto.

Come Federazione Finco abbiamo sempre sostenuto la necessità di preservare al massimo grado imprese e lavoratori.

Ora, in vista della necessaria programmazione della ripresa produttiva onde non addivenire ad irreparabili vulnus nell'ambito della vicenda economiche del nostro Paese, sottolineiamo la necessità di rendere ammissibili quanto meno le seguenti voci , che abbiamo contenuto in massimo grado:

-25.1 - Fabbricazione di strutture metalliche

-25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici

-27.90.02 - Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione

-43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

-46.73.2 - Drenaggio delle acque meteoriche

-68.32.0 - Amministratori di Condomini

-77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

-81.30 - Manutenzione del verde

Tanto si rende necessario sulla base delle ripetute e pressanti segnalazioni provenienti dalla base associativa Finco (*vedi all.),* non ultimo per non frantumare gli aspetti sistemici interfiliera riguardanti produzioni e servizi comunque indispensabili per la ripresa.

Confidando in un'attenta valutazione di quanto precede, rimaniamo a disposizione ed in attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

La Presidente Finco

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

050284

Roma, 27 APR 2020

Gentile Presidente,

La ringrazio per la Sua lettera dello scorso 6 aprile, con la quale ha rappresentato alcune delle principali preoccupazioni riscontrate dal comparto edilizio in relazione all'attuale contingenza economica e sanitaria.

Sono consapevole, sin dalla mia precedente esperienza come Ministro dello Sviluppo Economico, della complessità dello scenario nel quale le nostre imprese operano, oggi reso ancor più difficile da un contesto epidemiologico senza precedenti. Sono inoltre convito della necessità di dar vita a rapporti solidi e di sistematica interazione tra le istituzioni pubbliche e gli organismi di rappresentanza del sistema industriale nazionale, che costituiscono interlocutori fondamentali per raccogliere le istanze degli operatori economici e delle realtà produttive locali.

Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'azione della Farnesina e della sua rete diplomatica e consolare è stata improntata al rilancio dell'export e alla promozione del Made in Italy all'estero, con l'obiettivo di accelerare il cammino del Paese verso la piena ripresa economica e sociale. Tale azione passa necessariamente attraverso il sostegno alle esportazioni delle nostre aziende non soltanto nelle economie emergenti, ma anche e soprattutto nei mercati maturi, a partire dagli Stati Uniti e dai Paesi europei, che lo scorso anno hanno assorbito circa tre/quarti dell'export italiano.

È con questa consapevolezza di fondo e con lo spirito della più profonda collaborazione tra le nostre realtà che ho voluto invitare la Sua associazione a prendere parte ai Tavoli virtuali di confronto sulle tematiche dell'export e dell'internazionalizzazione dedicati al settore del "Sistema abitare" e al comparto delle infrastrutture e della logistica, tenutisi il 16 e il 20 aprile scorsi.

Colgo l'occasione per ribadirLe l'assoluta priorità che questa Amministrazione e l'Esecutivo, nel suo complesso, riconoscono al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto e al sostegno al sistema produttivo nazionale.

Con i miei saluti più cordiali,

Luigi Di Maio

Dott.ssa Carla Tomasi
Presidente
FINCO – Federazione Industriale
Prodotti Impianti Servizi
ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

Subappalto - Proposte FINCO *Vr. 8rev.- 10.03.2020*

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019 (Causa C-63/18), nonché quella del 27 novembre 2019 (Causa C-402/18) che FINCO non condivide né nelle argomentazioni né nelle conclusioni, hanno statuito l'illegittimità dei limiti percentuali astratti previsti dalla normativa italiana in tema di subappalto (Art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici) per gli appalti sopra la soglia comunitaria.

Da evidenziare come le pronunce, oltre a riguardare i soli appalti sopra soglia comunitaria, non abbiano avuto ad oggetto anche il comma 5 dell'art. 105, relativo al subappalto dei lavori o dei componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali (lavorazioni c.d. "superspecialistiche" – SIOS - ex art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti): esse, quindi, formalmente non dovrebbero essere oggetto di alcun intervento "correttivo" da parte del Legislatore nazionale.

Le citate sentenze rischiano di creare forti criticità ed incertezze sul mercato degli appalti pubblici: ci si potrebbe, infatti, trovare di fronte a stazioni appaltanti che autonomamente disapplicano il limite del 40% del subappalto in ottemperanza alle pronunce della Corte di Giustizia (anche alla luce della pronuncia della Sezione V del Consiglio di Stato n. 389 del 16 gennaio 2020 in tema di limiti al subappalto in caso di avvalimento, che, a prescindere dalla specifica questione dell'avvalimento, ritiene superato il limite quantitativo al subappalto in ragione delle citate pronunce comunitarie) e ad operatori economici che impugnano le aggiudicazioni nel caso in cui il limite di legge venga rispettato, con conseguente blocco delle procedure di gara.

Al fine di evitare lo stallo è, quindi, necessario che il Legislatore nazionale vi ponga un equilibrato rimedio quanto prima.

Data, però, l'estrema delicatezza del tema, FINCO ritiene che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti debba confrontarsi approfonditamente con gli operatori specialistici del settore (quanto meno con la scrivente Federazione che rappresenta la più ampia concentrazione delle imprese specialistiche e superspecialistiche nel nostro Paese)** che molto spesso rivestono il ruolo di subappaltatori (più che con le imprese generali che del subappalto fanno ampio uso portando spesso a dubitare della loro effettiva capacità di eseguire gli appalti; capacità secondaria rispetto alla pura attività di intermediazione), prima di procedere alla modifica delle regole che governano tale istituto.

Se è vero, infatti, che la Direttiva 2014/24/UE non contempla limitazioni quantitative al subappalto, essa tuttavia impone di perseguire **il miglior rapporto qualità/prezzo(1) che, evidentemente, non può essere raggiunto subappaltando indiscriminatamente la totalità delle opere.**

Eravamo già giunti, qualche anno fa, ad un passo da questo gravissimo pericolo, poi rientrato, anche dopo una nostra accorata nota all'allora Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

In quest'ottica la presente Nota, che integra analogo documento del novembre 2019 già inviato al MIT, vuol essere un ulteriore contributo alla discussione, con una serie di proposte che dovrebbero essere tutte congiuntamente valutate, visto che solo nell'equilibrio complessivo delle stesse è immaginabile una revisione compiuta dell'istituto; ogni altro intervento solo parziale rischierebbe, infatti, di creare gravi scompensi sul mercato degli appalti.

1. **Non si devono in alcun modo modificare le seguenti regole oggi vigenti:**

   - L'obbligo di **scorporare le lavorazioni c.d. superspecialistiche** che superano il 10% del valore complessivo dell'opera (art. 89, c.11 del Codice dei Contratti).

   - L'obbligo, nel caso di lavori afferenti i **Beni Culturali, di scorporare tutte le lavorazioni** di cui alle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B e OS 25 a prescindere dalla loro incidenza percentuale sul valore degli appalti (art. 148, c. 2 del Codice dei Contratti).

   - L'obbligo di **attribuire** attraverso i CEL (Certificati Esecuzione Lavori) i **lavori solo a chi li ha realmente eseguiti** (art. 105, c. 22 e art. 146, c. 2 del Codice dei Contratti). La possibilità per l'appaltatore di qualificarsi anche attraverso i lavori affidati in subappalto [*cosa contraria oltre che alla citata lettera del Codice dei Contatti anche allo spirito dei Considerando 78 (2), 89 (3) e 92 (4), nonché*

---

1 Direttiva 2014/24/UE - Considerando 89: il criterio di aggiudicazione deve perseguire il "*miglior rapporto qualità prezzo*";

2 Direttiva 2014/24/UE - Considerando 78: **favorire la concorrenza e la crescita delle PMI e delle imprese minori** sia incoraggiando le amministrazioni aggiudicatrici a suddividere i grandi appalti in lotti o sulla base quantitativa o su base qualitativa, in conformità alle categorie e specializzazioni, sia prevedendo meccanismi per il pagamento diretto dei subappaltatori.

3 Si veda Nota n. 1

4 Direttiva 2014/24/UE - Considerando 92: "*Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni*

all'art. 67 (5) della Direttiva 2014/24/UE] non farebbe altro che indurre le imprese a concorrere al numero massimo possibile di gare per ottenere le qualificazioni SOA e ad aumentare i ribassi ai fini dell'aggiudicazione. Con la conseguenza, in breve tempo, di rendere la maggioranza degli operatori economici completamente privi delle reali capacità operative.

- Il **divieto di subappalto a catena** (art. 105, comma 19 del Codice dei Contratti), ad eccezione della fase di montaggio nelle lavorazioni di cui alle categorie OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32 caratterizzate dalla produzione in stabilimento industriale, fornitura e posa in opera dei relativi prodotti (art. 170, c. 2 DPR 207/10). Analogamente si dovrebbe prevedere la possibilità di effettuare un ulteriore subaffidamento nei casi di lavorazioni impiantistiche di cui alle categorie OS 4 e OS 5 (come già previsto dal già citato art. 170, c. 2 del DPR 207/10 (6)).

  In questo modo l'Italia potrebbe anche dare soluzione ad una delle criticità contenute nell'avvio di procedura di infrazione comunitaria n. 2018/2273 del 24 Gennaio 2019.

- La **divisione in lotti dell'appalto** (art. 51 del Codice dei Contratti) - peraltro già chiaramente disciplinata (con l'ottica di favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese) dall'art. 13, c. 2, lettera a) della Legge 11 Novembre 2011, n. 180 recante << *Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese* >> - che dovrebbe essere ulteriormente rafforzata con l'obbligo di giustificare sempre la mancata divisione.

---

aggiudicatrici dovrebbero determinare i ***criteri*** *economici e* ***qualitativi*** *connessi all'oggetto dell'appalto che applicheranno a tal fine."*

5 Direttiva 2014/24/UE – Articolo 67, comma 2, lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto – in caso di OEPV tra i criteri di valutazione possono rientrare…: *"**organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto,** qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto".*

6 Art. 170, c. 2 DPR 207/10 << *Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f* - (OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori), *g* – (OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione), *m* – (OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato), *o* – (OS 18A - componenti strutturali in acciaio) *e p* – (OS 18B - componenti per facciate continue) >>

A questo proposito, andrebbe "codificato" il tipo di documentazione necessaria da produrre per giustificare la suddetta mancata suddivisione in lotti, così da evitare l'utilizzo dell'accorpamento indiscriminato sulla base di una semplice e generica frase del tipo "verificata l'impossibilità di attuare la suddivisione in lotti" o "…..l'autonomia funzionale dei medesimi", come è prassi abituale.

Di conseguenza, andrebbe anche meglio chiarita la differenza tra artato frazionamento (art. 105, c. 5 del Codice <<*…l'eventuale subappalto …. non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.*>>) e "obbligo di suddivisione in lotti".

- La centralità della **qualificazione seria ed effettiva delle imprese** sulla base di criteri oggettivi e specifici per ogni tipo di categoria (esperienza, attrezzature, personale qualificato), principalmente nel caso delle SIOS, quale strumento di selezione dei concorrenti per un mercato professionale e di qualità.

  Si veda, a questo proposito, anche il citato comma 2, lettera b) dell'art. 67 della Direttiva 2014/24/UE [*anche se riferito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto*].

- L'importanza di **ATI/RTI** nel sistema degli appalti, in particolare **nel caso di lavorazioni c.d. "superspecialistiche".**

  Anche al fine di soddisfare i citati Considerando 78, 89 e 92, nonché l'art. 67, c. 2. Lettera b) della summenzionata Direttiva, nel caso in cui l'impresa appaltatrice non sia in possesso delle relative qualifiche o, pur in possesso dei requisiti, non intenda intervenire con le proprie maestranze in un dato appalto, per lo svolgimento di attività specialistiche e super specialistiche, dovrebbe necessariamente associarsi in ATI/RTI.

  Anche in questo caso è la normativa dianzi citata (L 180/2011) che, sempre all'art. 13, c. 2, lettera b) stabilisce di doversi privilegiare forme di aggregazione quali le Associazioni Temporanee di Impresa.

- Il **rispetto del costo minimo della manodopera** anche nelle attività affidate in subappalto (Art. 97, c. 6 del Codice dei Contratti) e la verifica **dell'anomalia dell'offerta anche con riferimento ai contratti di subappalto** che devono, in ogni caso, essere sottoposti alla stazione appaltante.

2. **<u>Il subappalto dovrebbe essere declinato e diversamente regolamentato a seconda che si tratti di</u>:**

A. Appalti sopra soglia comunitaria;
B. Appalti sotto soglia comunitaria e senza interesse transfrontaliero;

A. Appalti sopra soglia comunitaria

Applicazione del subappalto "libero/in chiave europea" solo agli appalti sopra soglia comunitaria, ma con una serie di accorgimenti "correttivi" ed, in ogni caso, previa autorizzazione al subappalto, per individuate categorie di attività, nel bando di gara da parte della stazione appaltante.

La nuova norma dovrebbe prevedere, infatti, una valutazione circa l'importanza, nell'economia complessiva del contratto, dei lavori che superino il 10% dell'importo globale dello stesso, che potrebbe statuire:

- per le "opere senza obbligo di qualificazione" la libertà di subappaltarle, anche integralmente, o di eseguirle anche in assenza di specifica qualificazione;

- per le "opere con obbligo di qualificazione" la libertà di subappaltarle, anche integralmente, ma solo a soggetti qualificati;

- per le "opere di particolare specializzazione" la necessità di valutare l'impatto che le stesse possono avere sulla corretta esecuzione e sulla qualità successiva dell'opera, con particolare attenzione al ciclo di vita dell'opera e alle implicazioni relative alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente e dei Beni Culturali, per loro natura irripetibili.

In quest'ultimo caso:

- ✓ qualora il progettista, nella propria relazione, non valuti particolari criticità, le opere potranno essere subappaltate, anche integralmente, a soggetti qualificati individuati dopo l'aggiudicazione;
- ✓ nel caso il progettista, nella propria relazione, valuti l'esistenza di criticità non significative, le opere potranno essere subappaltate integralmente al soggetto qualificato individuato al momento dell'offerta;
- ✓ nel caso il progettista, nella propria relazione, valuti l'esistenza di criticità significative, le opere dovranno essere eseguite direttamente dal soggetto concorrente, il quale, laddove non sia qualificato, dovrà costituirsi in ATI/RTI.

Nel caso di lavori nel settore dei **Beni Culturali** afferenti alle categorie OS2-A, OS2-B, OS24-B e OS 25, vista la specificità del settore, che non rientra nei principi generali di "normalizzazione" e serialità dei moderni processi di organizzazione delle lavorazioni tipici di altri settori dei lavori pubblici, e visto il superiore interesse della Tutela come prevista dalla stessa Costituzione (art. 9) deve essere **sempre garantito che sia in fase di partecipazione alla gara che di esecuzione, l'operatore economico**, appaltatore quanto subappaltatore, sia debitamente **qualificato a prescindere dall'incidenza percentuale delle lavorazioni** sul valore complessivo dell'appalto. Nell'ottica della Tutela, il valore dei lavori non coincide, infatti, con l'importanza dell'opera, in misura anche rilevante.

B. **Sotto soglia comunitaria e senza interesse transfrontaliero**
   Applicazione nel sotto soglia per gli appalti che non abbiano un interesse trasfrontaliero, del medesimo regime oggi vigente ex art. 105, c. 2 (ma anche ex art. 105, c. 5) del DLgs 50/16 e s.m.i.

3. Ai fini **dell'autorizzazione del subappalto,** la stazione appaltante - anche in ragione del preciso obbligo di vigilanza connesso al suo ruolo per il quale potrebbe essere chiamata a rispondere giudizialmente, dal momento che, pur permanendo il contratto di diritto privato tra appaltatore e subappaltatore, esso viene "attratto" dal sistema pubblicistico ai fini della responsabilità del committente per *culpa in vigilando* - dovrebbe sempre **valutare** non solo la praticabilità dello stesso **da un punto di vista "legale"**, ma anche la sua **"convenienza" dal punto di vista del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico** sotteso alla gara e non consentirlo laddove non si consegua un reale valore aggiunto.
   Resta, ovviamente, possibile per l'appaltatore sopperire con altri meccanismi tipo ATI/RTI nel caso di impossibilità di esecuzione diretta.

4. Per quanto riguarda l'obbligo per l'affidatario di praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un **ribasso non superiore al 20%** (art. 105 comma 14 del Codice dei Contratti messo in discussione dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 27 Novembre 2019), vista l'importanza che finora ha rivestito nel sistema degli appalti nazionali, si ritiene che il principio debba essere salvaguardato prevedendo – al posto della percentuale fissa definita a monte - che **il ribasso massimo praticato dall'appaltatore al subappaltatore debba essere inversamente proporzionale al ribasso che l'appaltatore stesso ha effettuato in gara.**

Non è, infatti, immaginabile né oltremodo consentibile, che il subappaltatore (che non ha potuto partecipare alla formulazione dell'offerta) subisca e debba "assorbire" i ribassi, a volte insostenibili, che l'appaltatore ha fatto per aggiudicarsi l'appalto.

Ciò è in frontale contrasto, peraltro, con lo spirito del più volte richiamato articolo 13 della Legge 180/2011.

5. Urgente necessità di formalizzazione/previsione di un **contratto tipo di subappalto con rilievo pubblicistico** che impedisca inserimenti di clausole, prescrizioni, obblighi, vincoli, fidejussioni e garanzie difformi rispetto a quelli previsti nel contratto tra appaltatore e stazione appaltante.

   Vista la funzionalità del subappalto alla buona riuscita dell'opera ed i notevoli punti di contatto tra stazione appaltante e subappaltatore (dall'autorizzazione del subappalto, ai controlli sul subappaltatore, al pagamento diretto ove previsto, al pagamento di contributi e retribuzioni in caso di inadempienza da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti), si ritiene che anche il contratto stipulato tra appaltatore e subappaltatore debba avere rilievo pubblicistico ed essere verificato dalla stazione appaltante.

6. Obbligo di **pagamento diretto e generalizzato al subappaltatore – ivi incluso il fornitore con posa in opera ed il noleggiante a caldo** - con facoltà di chiedere il pagamento direttamente all'appaltatore nei casi in cui - a fronte di piccoli lavori - non si voglia/sia penalizzante aspettare i tempi dell'avanzamento dei lavori e le relative chiusure contabili da parte della stazione appaltante.

   Il pagamento diretto dovrebbe altresì essere previsto per i partecipanti ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa e per i subappaltatori dei soci di un Consorzio.

   In entrambi questi casi, infatti, la particolare disciplina prevista in tali situazioni rende, di fatto, impossibile ricevere il pagamento da parte della

   stazione appaltante anche nei casi in cui la mandataria o l'impresa consorziata non provveda al versamento di quanto dovuto.

   Più in generale, il pagamento diretto dovrebbe essere previsto anche per il prestatore di servizi, il fornitore di beni o lavori, il noleggiante a caldo, oltre che, come sopra detto, per le mandanti nei Raggruppamenti Temporanei di Impresa ed i subappaltatori delle consorziate.

A corollario di tutto quanto sopra detto, si sottolinea come presupposto imprescindibile per la gestione di un sistema articolato quale quello descritto (ma, in linea generale, di tutta l'architettura sottesa al DLgs 50/16) sia la qualificazione delle stazioni appaltanti che sembra essere passato in secondo piano, ma che rimane il **punto nodale** per la programmazione, la progettazione, la stesura del bando, lo svolgimento della gara e la gestione della fase esecutiva degli appalti.

F.IN.CO Via Brenta, 13 - Roma 00198
Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860 –
finco@fincoweb.org –
fincoweb@pec.it -
www.fincoweb.org –
C.F. 96308870581

Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 312 del 9 aprile 2020

Oggetto: Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.

Riferimenti normativi: articolo 213 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Parole chiave: Emergenza sanitaria. Incidenza sullo svolgimento delle procedure di gara e sulla fase di esecuzione.

Non massimabile.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 aprile 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020;

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*».

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*».

VISTO l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 si sensi del quale «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15*

aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020».

VISTO l'articolo 103, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «*Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione*».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020».

VISTE le ordinanze emanate dai Presidenti delle Regioni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO l'obbligo, posto a carico delle attività produttive e professionali di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

CONSIDERATA l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

CONSIDERATA la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenuti essenziali;

CONSIDERATA l'incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento delle suddette procedure, nonché sull'esecuzione delle relative prestazioni;

VISTE le richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore e valutata la necessità di favorire l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti;

VISTO l'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

L'Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. A tal fine, ferme restanti le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) che individua, in particolare, le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi,

DELIBERA

I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici

Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l'adozione dei comportamenti di seguito indicati.

1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte.

Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti.
Nel caso in cui si determinino per l'avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.

2. Procedure di selezione in corso di svolgimento

Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare:

2.1 della sospensione dei termini disposta dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli "iniziali" relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l'effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli "endoprocedimentali" tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia e/o congruità dell'offerta;

2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della

sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;

2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;

2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020.

Inoltre, le stazioni appaltanti:

2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria;

2.6 valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara;

2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;

2.8 valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla *lex specialis* di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un'offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l'effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.

2.9 valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;

2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche.

II. Fase di esecuzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.
Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 aprile 2020

Per il Segretario Rosetta Greco
Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia

NEWS

- UNI notizie, numero 14 del 10 aprile 2020 pag. 73
- ASSOVERDE: Comunicato stampa del 27 aprile 2020 pag. 74
- GIORNALISMO, Comunicato USPI n. 10 del 15 aprile 2020 pag. 75

Numero 14 del 10 aprile 2020

Cari Soci,

come certamente sapete, dallo scorso 18 marzo abbiamo messo a disposizione, scaricabili gratuitamente, più di 20 norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19: maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici...

Questa iniziativa di solidarietà - replicata in Europa da tutti i membri CEN nei rispettivi Paesi - è stata rilanciata da numerose testate giornalistiche e dalle principali Istituzioni. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Istituto Superiore di Sanità, Unioncamere, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Confindustria… solo per citarne alcune, hanno messo in risalto il ruolo di garanzia delle norme UNI e l'importanza della normazione.

Desidero dare risalto soprattutto alle seguenti iniziative:

• la sezione "Norme tecniche" delle pagine del Ministero dello Sviluppo Economiche dedicate al Coronavirus
• l'avviso informativo della Regione Lombardia
• il video prodotto dall'INAIL sui dispositivi facciali (maschere chirurgiche e maschere filtranti)
• le procedure per richiesta produzione mascherine dell'Istituto Superiore di Sanità.

Anche grazie a queste azioni di comunicazione, gli operatori hanno scaricato circa 125.000 copie delle norme UNI "anti Covid-19" e abbiamo raccolto circa 10.000 contatti di nuovi utenti che si sono registrati per la prima volta nei nostri sistemi.

Sono sicuro che "insieme ce la faremo".
Buona Pasqua,

Il Presidente
Piero Torretta

UNInotizie

ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA – 27 aprile 2020

L'ultimo DPCM del 26 aprile riapre tutte le attività di "cura e manutenzione del verde" di cui al codice Ateco 81.30, non solo quindi interventi di manutenzione, già consentiti dal DPCM del 10 aprile, ma **anche interventi di nuovo impianto, per la realizzazione di aiuole, parchi e giardini, a partire dal prossimo 4 maggio**.
Per la riorganizzazione delle attività e, soprattutto, l'adozione e/o l'adeguamento agli aggiornamenti contenuti nel nuovo Protocollo sulle misure di sicurezza del 24 aprile, le imprese possono già a partire da oggi, 27 aprile, attivarsi con quanto previsto.

Un importante risultato per **Confagricoltura, Assoverde - Associazione Italiana dei Costruttori del Verde e AIGP- Associazione Italiana Giardinieri Professionisti** che, in forma congiunta, già – **nel primo appello al Governo del 9 aprile** - si erano fatti promotori della richiesta "urgente" di ripresa delle attività, con esito positivo, seppure limitatamente ai soli interventi di manutenzione, e che – **con nuovo appello al Governo del 24 aprile** – hanno, invece, evidenziato la necessità di riammettere tutti gli interventi di cui all'81,30, anche quelli di nuovo impianto, tanto nelle opere pubbliche che nelle aree private.

Alla base del primo appello, **l'emergenza ambientale**, dovuta alle criticità igienico-sanitarie e di degrado determinate dall'abbandono delle aree verdi, con l'inevitabile impatto, data la stagionalità, sullo stato di benessere del patrimonio arboreo. Si pone l'attenzione sulle condizioni di ordinaria sicurezza che caratterizzano le attività degli operatori del verde (uso dei DPI, distanziamento, ridotto uso di personale per singola lavorazione, ecc.), a garanzia del pieno rispetto delle misure indicate dal Protocollo di Regolamentazione del 14 marzo, recentemente aggiornato.

Nel secondo appello, è invece **l'emergenza economica** ad assumere rilevanza e la necessità di ripristinare gli interventi di nuovo impianto che incidono in misura sostanziale sulle capacità di fatturato delle aziende e degli operatori indipendenti. In ragione della stessa emergenza si evidenzia l'opportunità di prevedere, attraverso gli strumenti più idonei, **lo snellimento e la velocizzazione delle procedure di pagamento dei lavori pubblici**, soprattutto per le opere già eseguite e contabilizzate. La maggiore liquidità aiuterebbe gran parte delle Aziende a sostenere la complessità del momento e ridurre le esigenze di indebitamento per far fronte agli impegni assunti, scongiurando in tal modo altrimenti inevitabili criticità.

Da Assoverde

ASSOVERDE - Associazione Italiana dei Costruttori del Verde – è un organismo di rilevanza nazionale, senza scopo di lucro, che opera dal 1982, con il fine di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del suolo. Recentemente aperta anche ai Professionisti, l'Associazione comprende al suo interno oltre 200 imprese che operano nel settore del verde e nei relativi comparti (manutenzione e cura del verde, verde storico, verde sportivo, arredo urbano, bio-architettura, ingegneria naturalistica, architettura del paesaggio, ecc.). Si tratta di piccole e medie Imprese che raggiungono un fatturato complessivo di oltre un miliardo di euro, senza contare le ulteriori entità afferenti al comparto del verde, non direttamente iscritte all'Associazione, ma che pure Assoverde rappresenta e supporta con attività e servizi mirati.

GIORNALISMO
COMUNICATO USPI N. 10 DEL 15 APRILE 2020

GOOGLE LANCIA IL *"FONDO DI EMERGENZA PER IL GIORNALISMO"*, DESTINATO ALLE ORGANIZZAZIONI GIORNALISTICHE LOCALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI.

USPI PARTNER ITALIANO DELL'ANNUNCIO

Gentili Editori,

Google News Initiative (GNI) ha creato un **Fondo di emergenza per il giornalismo disponibile per le piccole e medie organizzazioni giornalistiche** (tra 2 e 100 giornalisti) che producono contenuti originali per le comunità locali di tutto il mondo. Il programma globale consiste nel **fornire finanziamenti** i cui importi variano da alcune migliaia di Euro per le piccole redazioni iper-locali ad alcune decine di migliaia per le redazioni più grandi, modulati per area regionale/continente.

Le domande potranno essere inviate da oggi -15 aprile- fino al 29 aprile 2020 e saranno **verificate e finanziate su base continuativa**, per rendere i fondi disponibili il più rapidamente possibile.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti li potete trovare nell'articolo dedicato **pubblicato sul Notiziario.uspi.it**, a **questo link**.

Evidenziamo che USPI è **partner italiano** dell'annuncio di **Google Italia** per continuare il lavoro di sostegno e aiuto a tutti gli editori in questo momento di difficoltà.

Ricordando che USPI è sempre al servizio degli associati, porgiamo i più cordiali saluti

LA SEGRETERIA GENERALE

++++++++++++++++++++++++++++++++
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);

B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);

C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;

D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;

E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;

F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;

G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.
Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.

ELENCO ASSOCIATI 2020

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (22)	ART. 71 (13)	NOTIF. (11)	DIR. MACCHINE PED (3)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE;	info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechniksued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X			info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicaptsrl.com mail@pec.sicaptsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tsystem@live.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				eticonsulting@virgilio.it eticonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsrl@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215

Elenco Associati 2019 – Rev. 11 del 07/01/2020

BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 14100 Asti (AT)		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@mcj.it info@pec.mcj.it	0141/321547 0141/412821
EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
TOSCANA							
** **ENER.CO.VE.CO. SRL**	Via Pungilupo, 29 56124 Pisa	462				info@enercoveco.org enercoveco@pec.it	050/575575 050/3138227
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsasrl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurracertificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
*OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsrl.it oecmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it; automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

* ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** ENER.CO.VE.CO SRL QUOTA PROMOZIONALE DAL 10/10/2019 AL 10/10/2020